

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.

Art 1. *Trasformazione del territorio e concessione*

[1] Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere e' subordinata a Con, ai sensi della Ln 10/1977, Art 1.

[2] Per opere specificatamente indicate all'Art 2, Co 2 e 3, e' sufficiente l'Aut o Den.

[3] Gli interventi necessari ad evitare pericoli imminenti per l'incolumita' di persone non comportanti rilevanti demolizioni di immobili possono essere eseguiti in assenza di Aut o Den sotto la responsabilita' personale del proprietario o del conduttore anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo. Il proprietario da comunque immediata comunicazione dei lavori al Comune e presenta entro 15 d dal loro inizio la domanda e documentazione prescritta.

[4] Il concessionario, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori sono obbligati ciascuno per la parte di propria competenza al rispetto del Red, dei PPuu, delle leggi e regolamenti in materia e della Con o Aut.

Art 2. *Regime delle opere*

[1] Sono soggette a Con le opere afferenti a:

- a) nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e urbanistica, totale o parziale; CONC.
 b) interventi di rilevanza urbanistico-ambientale, di cui all'Art 154, Co 8; NC

[2] Sono soggette ad Aut le opere afferenti a: AUT.

- a) restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo; REST - CONSERV. - RIS. CONSERV.
 b) chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo; CHIOSCHI
 c) pertinenze di edifici esistenti; PERTINENZE
 d) volumi tecnici indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici per esigenze di edifici esistenti; VOL. TECN.
 e) manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano; ARREDO URBANO e Aff. Serv. Pub.
 f) recinzione di fondi; RECINZ.
 g) deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; pavimentazione di suolo; PAVIM. - DEP. MFT e MFT
 h) demolizioni, rinterrati e scavi non costituenti esercizio di cave e non preordinati a opere soggette a Con; DEM. AN.
 i) cappelle, edicole e monumenti; EDICOLE - MON - CAPPELLE
 l) stemmi, insegne, targhe, decorazioni, cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori e simili; STEMMI - TARGHE
 m) tende presso locali d'affari ed esercizi pubblici; TENDE
 n) allestimenti di cantiere su suolo pubblico; CANTIERI S.P.
 o) interventi di manutenzione straordinaria, ove consistenti in:
 aa) rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o delle coloriture;
 bb) sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
 cc) spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
 dd) sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza modifica del numero dei piani;
 ee) sostituzione di solai interpiano con modifica della quota d' imposta e senza modifica del numero dei piani;
 ff) realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
 gg) realizzazione di verande, bussole o simili, a chiusura totale o parziale di poggiali, terrazzi e ingressi;
 hh) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.
 ii) accessi su spazi pubblici o di uso pubblico.
 (p) mutamento di destinazione d'uso di una unita' immobiliare per oltre il 35 pc della superficie utile o di oltre 30 mq, anche in piu' interventi successivi; CAMB. DEST. USO
- [3] Sono soggetti a Den preventiva:
- a) interventi di manutenzione straordinaria, ove:

- aa) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste alla lettera ee), e non comportino modifiche della sagoma, né aumento del numero delle unità immobiliari, né riorganizzazione totale, né modifiche alla destinazione d'uso dell'edificio;
- bb) consistano nella sostituzione di solai interpiano senza modificazioni della quota di imposta;
- cc) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
- dd) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne qualora interessino immobili compresi in zona omogenea A;
- ee) consistano nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici, purché siano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in atto, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in atto con cambiamento del tipo di materiali, o consistano nell'integrazione e realizzazione di servizi igienico-sanitari.
- L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata integrazione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

- b) sondaggi geognostici;
- c) opere provvisorie di cantiere su suolo privato;
- d) mostre campionarie provvisorie all'aperto;
- e) serre mobili per utilizzazione diretta del terreno;
- f) interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili di cui alla Ln 10/1991, Art 1, in edifici ed impianti industriali;

[4] Nel caso di interventi comprendenti attività di diverso genere è applicata la disciplina più rigorosa.

[5] Sono interventi di manutenzione ordinaria non soggetti a Den né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio le opere afferenti a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti che non interessino le parti strutturali degli edifici né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni.

[6] Le opere di cui ai commi precedenti sono ammesse in quanto non contrastanti né con i PPuu né con il Red.

[7] I soggetti che intendono promuovere interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono ottenere dal Comune entro 60 d dalla richiesta un certificato indicante le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti le parti di territorio interessate.

[8] Nel caso di cui al Co 3, a), punti aa), bb), dd), ed ee) nell'ipotesi della realizzazione di servizi igienico-sanitari, contestualmente all'inizio dei lavori il denunciante presenta al Sindaco una relazione, firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, descrittiva delle opere e dichiarante il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti. Nelle rimanenti ipotesi di interventi edilizi sottoposti a Den la relazione è sottoscritta dal solo denunciante.

[9] Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, copia della planimetria è inviata al Comune.

[10] Per gli interventi da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali, anche su terreni demaniali, ad eccezione di quelli destinati alla difesa militare, nonché per le altre opere pubbliche di interesse statale la Con o Aut è sostituita da un accertamento di compatibilità urbanistica, effettuato d'intesa tra Stato e Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati. La Regione accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte delle amministrazioni provinciale e regionale.

Art 3. Autorizzazione in precario *art 81 LR 52/91*

[1] Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a Con o Aut benché difformi dalle previsioni dei PPuu approvati o adottati qualora siano finalizzati a esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti soddisficibili.

[2] All'Aut è apposta una specifica clausola determinante il periodo di validità dell'atto, massimo di un anno, prorogabile per comprovati motivi per non più di due volte.

[3] La facoltà di cui al Co 1 è esercitata tenuto presente l'assetto territoriale e gli effetti che sul medesimo possono prodursi, con riguardo anche alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

[4] L'Aut in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo prima della scadenza del termine finale di validità per comprovati motivi di pubblico interesse.

Art 4. Destinazioni d'uso

[1] Ai fini di cui all'Art 2, Co 2, punto q) le destinazioni d'uso delle unita' immobiliari sono distinte nelle categorie indicate dai PPuu o, in assenza di indicazione, nelle categorie seguenti:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio;
- c) alberghiero e ricettivo-complementare;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto;
- f) commerciale all'ingrosso;
- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianale;
- i) industriale;
- l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianale complementare all'attivita' agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- n) commerciale complementare all'attivita' agricola in zona agricola;
- o) allevamento industriale in zona agricola;
- p) opera pubblica;
- q) opera di interesse pubblico.

[2] Le destinazioni d'uso in atto delle unita' immobiliari sono quelle stabilite dalla Con o Aut o, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

Capo II - PROCEDURA E VICENDE DELLA CONCESSIONE.

Art 5. *Contenuti della domanda*

[1] La domanda di Con o Aut e' redatta in carta bollata e contiene:

- a) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente e del progettista;
- b) oggetto della richiesta;
- c) dichiarazione e titolo di disponibilita' dell'area;
- d) elenco degli allegati.

[2] La domanda di Con o Aut e' sottoscritta dal proprietario dell'area o avente titolo. Essa contiene gli elementi per l'individuazione dell'area vincolata per l'applicazione degli indici dei PPuu.

[3] Nella domanda e' inserita l'eventuale richiesta di utilizzo della facolta' di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione di cui alla Ln 10/1977, Art 11.

[4] E' ammessa la presentazione di domande di parere preventivo, corredate da elaborati di massima, su cui il Comune esprime un giudizio non vincolante.

Art 6. *Documenti necessari*

[1] Sono documenti necessari per il rilascio di Con o Aut:

- a) elaborati in duplice copia, firmati da un tecnico iscritto all'albo professionale e dal richiedente;
- b) prospetto riassuntivo dei dati relativi alle opere da eseguirsi, firmato dal progettista e dal richiedente;
- c) per nuovi fabbricati e ampliamento di esistenti: modello statistico Istat;
- d) per nuovi edifici o ristrutturazione di interi edifici: dichiarazione di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Ln 13/1989, di cui all'Art 66, Co 3;
- e) per impianti relativi ad edifici: progetto, di cui all'Art 92, Co 3;
- f) per impianti comportanti emissioni nell'atmosfera: Aut della Regione, di cui all'Art 102, Co 1;
- g) per interventi interessanti corpi stradali: Aut dell'ente proprietario, di cui all'Art 115, Co 2;
- h) per ricerca di acque sotterranee e terebrazione o scavo di pozzi: Aut della Regione, di cui all'Art 121;
- i) per edifici ed impianti soggetti a prevenzione incendi: nullaosta del Cp VVff, di cui all'Art 125, Co 2;
- l) per deroghe alle norme di igiene per attivita' lavorative: Aut dell'Usl - Settore I, di cui all'Art 145;
- m) per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili determinati con Dpgr: studio di impatto ambientale, di cui all'Art 149, Co 1.
- n) per attivita' produttive: relazione e parere favorevole dell'Usl, di cui all'Art 150, Co 1 e 2;
- o) per trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o per riduzioni della superficie forestale: Aut della Drf o Irf, di cui all'Art 151, Co 2, 3 e 4;

- p)* per interventi su opere o territori vincolati: Aut della Soprintendenza ai Beni o della Regione, di cui all'Art 152;
- q)* eventuali ulteriori elementi richiesti dai PPuu.
- [2] Per costruzioni in genere gli elaborati sono:
- * *a)* planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
 - aa)* orientamento;
 - bb)* suddivisione e numero dei mappali;
 - cc)* costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - dd)* delimitazione del lotto di intervento;
 - * *b)* planimetria, in scala non inferiore a 1:500, rilevata, quotata, riportante:
 - aa)* orientamento;
 - bb)* costruzioni esistenti e di progetto, nel lotto e contigue, con indicate altezze, distanze e destinazioni d'uso;
 - cc)* altimetria e sistemazione del terreno, esistente e di progetto, con indicati accessi, parcheggi, percorsi, pavimentazioni, attrezzature, arredi e vegetazione;
 - dd)* opere ed impianti esterni;
 - * *c)* sezione/i del terreno, alla scala della planimetria di cui al punto *b)*, quotata/e, riportante/i i profili delle costruzioni esistenti e di progetto, nel lotto e contigue;
 - * *d)* piante di ogni piano e della copertura, esistente e di progetto, in scala 1:100, quotate, riportanti:
 - aa)* destinazione generale, uso dei vani e superficie di ciascuno di essi; la destinazione e' specificata secondo le categorie indicate dai PPuu o, in assenza di indicazione, secondo le categorie di cui all'Art 4, in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici, previsti o ottenibili mediante interventi di manutenzione ordinaria;
 - bb)* aperture esterne e interne;
 - cc)* schemi degli impianti;
 - dd)* spazi per opere accessorie, quali contatori, cassette e simili;
 - * *e)* sezione/i esistente/i e di progetto, in scala 1:100, quotata/e, riportante/i:
 - aa)* altezza netta dei piani;
 - bb)* spessore dei solai, compresi pavimenti ed intonaci;
 - cc)* eventuali intercapedini, camere d'aria e volumi tecnici;
 - * *f)* prospetti delle costruzioni, esistenti e di progetto, nel lotto e contigue, in scala 1:100, riportanti l'indicazione dei tipi e materiali delle opere e di eventuali insegne e opere accessorie;
 - * *g)* relazione illustrativa.
- Per opere soggette ad Aut o Den gli elaborati possono essere ridotti in rapporto all'entita' dei lavori. In ogni caso il Comune puo' richiedere una documentazione fotografica dimostrativa delle caratteristiche esistenti.
- [3] Per interventi di rilevanza urbanistico - ambientale, scavi e rinterrì gli elaborati sono:
- a)* planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, quotata, riportante:
 - aa)* orientamento;
 - bb)* suddivisione e numero dei mappali;
 - cc)* costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - dd)* altimetria del terreno, esistente e di progetto;
 - ee)* delimitazione dell'area di intervento;
 - ff)* piante esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora;
 - b)* sezioni del terreno, nella scala di cui al punto *a)*, quotate, riportanti:
 - aa)* profili del terreno, esistenti e di progetto, con indicati i volumi di scavo e di riporto;
 - bb)* costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - cc)* piante esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora;
 - dd)* eventuali manufatti speciali;
 - c)* piante, sezioni e prospetti dei manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
 - d)* relazione illustrativa.
- [4] Per strade e reti infrastrutturali gli elaborati sono:
- a)* estratto dei PPuu per la zona in cui le opere sono comprese;
 - b)* planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
 - aa)* orientamento;
 - bb)* suddivisione e numero dei mappali;
 - cc)* costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - dd)* altimetria del terreno, esistente e di progetto;
 - ee)* tracciati di progetto;

- c) planimetria, in scala non inferiore a 1:500, rilevata, quotata, riportante:
- aa) orientamento;
 - bb) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
 - cc) assi e dimensioni delle opere;
- d) profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, quotato, riportante:
- aa) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
 - bb) distanze parziali e progressive;
 - cc) assi e dimensioni delle opere;
- e) sezioni trasversali, in scala non inferiore a 1:200, quotate, riportanti:
- aa) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
 - bb) opere di progetto, con indicate le caratteristiche tecniche;
 - cc) sezioni di scavo e di riporto;
- f) piante, sezioni e prospetti dei manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
- g) relazione illustrativa.

[5] Gli scavi e demolizioni parziali sono campite in colore giallo; i riporti e ricostruzioni parziali sono campite in colore rosso.

[6] I disegni per progetti di opere soggette alla comunicazione-denuncia di cui all'Art 28, Co 5, precisano le altezze massime anche in relazione alla larghezze stradali, definite dai punti C.2 e C.3 del Dm LLpp 24 Gen 1986. Per gli stessi progetti la relazione tecnica contiene le motivazioni delle scelte progettuali per le strutture in elevazione e fondazione, gli schemi dell'ordito strutturale, i parametri fondamentali per l'elaborazione dei calcoli di verifica, le caratteristiche previste per i materiali ed eventuali prescrizioni esecutive.

Art 7. *Determinazioni comunali sulle domande entro 60 gg RICEVIMENTO*

[1] Le determinazioni comunali sulle domande di Con sono assunte previo esame istruttorio dell'Uc e parere della Ced e del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usi. Il parere del responsabile di igiene pubblica ed ecologia e' vincolante.

[2] In caso di determinazione favorevole possono essere inserite nella Con o Aut speciali prescrizioni e modalita' esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, il decoro e la compatibilita' ambientale, o comunque per adeguare l'opera ai PPuu, al Red e alle leggi e regolamenti in materia.

[3] Le determinazioni sulle istanze sono notificate ai presentatori non oltre 60 d dalla data di ricevimento. L'eventuale diniego di Con o Aut e' motivato.

[4] A seguito dell'esame istruttorio o della Ced il Comune ha facolta' di richiedere documenti mancanti o necessari alla comprensione del progetto. In tal caso il termine di cui al Co 3 decorre dalla data di presentazione dei documenti aggiuntivi.

[5] Decorso il termine di cui al Co 3 senza che il Comune abbia notificato le proprie determinazioni sulla richiesta di Con o Aut l'interessato puo' ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

[6] Ove il richiedente Con o Aut non presenti al Comune i documenti mancanti entro 180 d dalla richiesta del Sindaco la pratica e' archiviata di diritto.

[7] Ove il richiedente non ritiri l'atto entro 180 d dalla notifica la Con o Aut diviene inefficace di diritto.

[8] La Con e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali, alla previsione di loro esecuzione da parte del Comune nel successivo triennio o all'impegno del concessionario di procedere alla loro esecuzione contemporaneamente alle opere oggetto della Con.

Art 8. *Contenuto della concessione*

[1] La Con od Aut indica:

- a) l'oggetto dei lavori;
 - b) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - c) l'entita' del contributo o la motivazione di eventuali esenzioni o riduzioni, nonche' i termini di versamento;
 - d) l'area di pertinenza urbanistica;
- ed inoltre menziona:
- e) Aut o nullasta preventivi;
 - f) il parere della Ced e del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usi.

Art 9. *Notizia al pubblico e ricorsi*

[1] Dell'avvenuto rilascio della Con od Aut e' data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio entro 10 d dalla notifica, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale e' previsto l'intervento.

[2] L'affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

[3] Gli interessati a proporre ricorso contro il rilascio della Con o Aut possono prenderne visione ed estrarre copia di essa e degli atti di progetto.

[4] L'area vincolata per l'applicazione degli indici dei PPuu e' indicata in un documento comunale posto a libera consultazione del pubblico.

Art 10. *Caratteristiche della concessione*

[1] La Con o Aut e' rilasciata al proprietario dell'area o avente titolo con le modalita', procedura ed effetti di cui alle Ln 1150/1942, Art 31, e Ln 10/1977, Art 4, in conformita' alle previsioni dei PPuu, del Red e delle leggi e regolamenti in materia.

[2] La Con o Aut puo' essere rilasciata con speciali prescrizioni o modalita' esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, il decoro o la compatibilita' ambientale, o comunque per adeguare l'opera ai PPuu, al Red o alle leggi e regolamenti in materia.

[3] La Con o Aut e' rilasciata sotto riserva dei diritti di terzi. Per opere commerciali restano salve ed impregiudicate le prescrizioni e limitazioni del piano commerciale.

[4] Nella Con o Aut sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio e' non superiore ad 1 anno dalla data di notifica; il termine di ultimazione, entro cui e' richiesto il certificato di abitabilita' o ogibilita', e' non superiore a 3 anni dalla data di inizio e puo' essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano sopravvenuti per ritardare i lavori durante l'esecuzione. Nei confronti della proroga non sono applicate ne' norme di PPuu o Red piu' restrittive eventualmente sopravvenute ne' misure di salvaguardia.

[5] Un periodo temporale superiore a quello di cui al Co 4 per l'ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della localita', della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.

[6] Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella Con o Aut ne comportano l'inefficacia di diritto.

[7] La Con o Aut e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del rilascio ed e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi di legge e le sanzioni previste.

[8] La Con o Aut e' irrevocabile sia per motivi di merito che per scopi sanzionatori.

Art 11. *Onerosita' della concessione*

[1] La Con comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e al costo di costruzione.

[2] L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' applicata ad unita' fisiche di misura secondo la destinazione d'uso, l'indice di fabbricabilita' utilizzato e la zona omogenea di appartenenza.

[3] L'incidenza del contributo sul costo di costruzione per attivita' residenziali, turistiche, commerciali e direzionali e' determinata in misura percentuale in relazione alla destinazione d'uso e alla zona omogenea di appartenenza. Il costo di costruzione e' determinato per nuovi interventi di edilizia residenziale secondo il Dm di cui alla Ln 10/1977, Art 6, e per interventi su edifici esistenti e per destinazioni diverse dalla residenza secondo il prezzario generale adottato dal Comune, valutato al 25 pc. Le attivita' industriali o artigianali sono soggette ad un contributo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti e per la sistemazione dei luoghi, ove le opere non siano gia' a carico del concessionario.

[4] Il cambiamento di destinazione d'uso di un edificio comporta la corresponsione di un contributo pari alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione e quanto sarebbe dovuto per la destinazione precedente in base alle incidenze vigenti, ed in ogni caso non inferiore a quello dovuto per la ristrutturazione.

[5] Restano ferme le esenzioni e riduzioni previste dalla legislazione.

Art 12. *Varianti a progetti approvati*

[1] Per ogni modifica a progetti approvati e' necessario un nuovo titolo rilasciato dal Comune.

[2] Qualora le modifiche siano compatibili con il concetto globale ispiratore del progetto originario il nuovo titolo e' una variante alla Con o Aut originaria; in caso contrario il nuovo titolo e' una nuova Con o Aut.

[3] Non sono considerate varianti le modifiche ragguagliabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Art 13. Voltura della concessione

[1] L'eventuale voltura della Con o Aut trasferisce al nuovo intestatario obblighi e responsabilita' ed e' comunicata al Comune entro 15 d.

[2] La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell'intestatario della Con o Aut hanno luogo con il corrispondente preliminare trasferimento della proprieta' o di altro diritto comportante la disponibilita' ai fini edificatori.

[3] La voltura della Con o Aut richiede l'assenso del Comune nella forma di annotazione in calce all'atto originario. L'assenso comporta la verifica della permanenza di disponibilita' dell'area di pertinenza urbanistica nonche' la verifica dei requisiti soggettivi ove questi siano richiesti da norme di zona.

Art 14. Silenzio - assenso

[1] La domanda di Con o Aut corredata dalla documentazione richiesta ed eventualmente di copia della comunicazione di uso della facolta' di cui al Co 2 e' intesa accolta qualora entro 90 d non sia stato comunicato al presentatore un diniego motivato.

[2] Le autorizzazioni, i nulla-osta, i visti e ogni altro atto necessario per il conseguimento della Con o Aut o per la presentazione della Den sono intesi assentiti ove entro 90 d dalla richiesta corredata dalla documentazione completa non siano pervenute al presentatore determinazioni.

[3] Il termine di cui al Co 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al Co 2.

[4] Il soggetto che intende avvalersi delle facolta' previste al Co 1 e 2 alla scadenza dei termini invia comunicazione al Comune e agli enti responsabili dei vincoli, previa corresponsione al Comune del contributo di concessione, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni comunali.

[5] Alla comunicazione di cui al Co 4 e' allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformita' del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione e' soggetta alle medesime forme di pubblicita' stabilite per la Con.

[6] Le disposizioni di cui ai Co precedenti sono applicate per interventi in aree direttamente edificabili o gia' dotate di Pa.

Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA.

Art 15. Composizione

[1] La Ced e' composta da:

- a) il Sindaco, o l'assessore delegato all'edilizia, che la presiede; 1
- b) il Tecnico comunale; 1
- c) quattro membri nominati dal Cc fra esperti in materia di urbanistica ed edilizia; 4
- d) tre membri nominati dal Cc fra esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica; 3
- e) il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o un suo delegato. 1

[2] Le funzioni di segretario sono esercitate da un istruttore dell'Utc o, in assenza, da altro impiegato del Comune.

[3] I commissari durano in carica per il tempo della legislatura nella quale sono nominati.

Art 16. Obbligo di denuncia di interesse

[1] I commissari denunciano preventivamente eventuali interessi propri o del coniuge o di parenti ed affini di primo grado al progetto in esame, astenendosi dalla discussione e dalla votazione, pena la decadenza della carica. Della denuncia e' presa nota in verbale.

Art 17. Decadenza dall'incarico di commissario

[1] I membri elettivi della Ced che senza giustificato motivo sono stati assenti per piu' di tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

[2] I membri in sostituzione dei decaduti o di dimissionari sono nominati dal Cc e durano in carica per il tempo venuto meno ai membri sostituiti.

Art 18. *Funzioni e facolta'*

[1] La Ced ha funzione consultiva. Essa da parere sulle istanze per opere soggette a Con e se richiesta per opere soggette ad Aut.

[2] La Ced puo' richiedere le indicazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari sulle opere progettate, effettuare accertamenti sul posto, sentire i progettisti e proporre speciali prescrizioni o modalita' esecutive in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, decoro e la compatibilita' ambientale, o comunque per adeguare l'opera ai PPuu, al Red o alle leggi e regolamenti in materia.

Art 19. *Riunioni e giudizio*

[1] La Ced e' riunita in via ordinaria una volta al mese in giorno fisso, ed in via straordinaria quando il Sindaco lo ritiene opportuno.

[2] Per la validita' delle adunanze e' sufficiente la presenza di meta' dei componenti.

[3] I pareri sono assunti a maggioranza degli intervenuti, prevalendo in caso di parita' di voti il parere avente il voto del presidente.

[4] La Ced esprime giudizio circa la conformita' delle opere ai PPuu, al Red ed alle leggi e regolamenti in materia, salva la facolta' di proporre le speciali prescrizioni o modalita' esecutive di cui all'Art 18, Co 2.

[5] Dei lavori della Ced e' tenuta nota in verbale.

Capo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE E ABITABILITA' DEGLI EDIFICI.

Art 20. *Obblighi particolari del concessionario*

[1] Prima dell'inizio dei lavori il concessionario trasmette al Sindaco:

a) comunicazione della data prevista;

b) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del costruttore;

c) richiesta di sopralluogo da parte dell'Utc per il controllo degli allineamenti;

d) prova di avvenuta presentazione della denuncia delle opere in cemento armato, di cui all'Art 26, Co 2, eventualmente assorbita nella comunicazione-denuncia di cui all'Art 28, Co 5;

e) comunicazione-denuncia dei lavori, di cui all'Art 28, Co 5, eventualmente assorbente la denuncia delle opere di cui all'Art 26, Co 2;

f) progetto dell'impianto elettrico, di cui all'Art 99, Co 2;

g) progetti degli impianti implicanti consumo di energia, di cui all'Art 103;

h) per locali di pubblico spettacolo ed altri in cui e' prevista la presenza di un notevole numero di persone: Aut della Prefettura, di cui all'Art 130, Co 2;

i) eventuali ulteriori elementi richiesti dai PPuu.

[2] Il concessionario colloca presso il cantiere un cartello visibile da spazi pubblici indicante l'opera e gli estremi della Con o Aut e il nominativo di titolare, costruttore e direttore dei lavori.

[3] Dell'ultimazione dei lavori e' data immediata comunicazione dal concessionario al Comune.

[4] Entro 60 d dall'ultimazione delle strutture in cemento armato il direttore dei lavori deposita presso la Dp SStt la relazione sull'adempimento degli obblighi, di cui all'Art 26, Co 5.

[5] Entro 30 d dall'ultimazione dell'impianto elettrico il direttore dei lavori o in mancanza del committente deposita presso l'Utc la relazione di conformita', di cui all'Art 99, Co 5.

[6] La Con o Aut e i documenti allegati sono conservati in cantiere fino a che la costruzione non e' dichiarata abitabile o agibile.

Art 21. *Verifica degli allineamenti*

[1] Il Comune accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art 20, Co 1, e verifica attraverso l'Utc degli allineamenti e punti di livello.

[2] Le operazioni sono effettuate alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del direttore dei lavori e del costruttore, che fornisce il personale ed i mezzi necessari.

[3] Delle operazioni e' redatto apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti intervenute.

[4] Fino a che non sia compiuta la verifica i lavori non possono essere iniziati.

Art 22. Domanda di abitabilita' o agibilita'.

[1] Le opere oggetto di Con, Aut o Den destinate alla permanenza di persone sono abitabili od agibili previo certificato comunale, rilasciato a domanda ove:

- a) sia stata rilasciata regolare Con o Aut; *REGOLARE AUT O CONC.*
- b) sia stata verificata la conformita' al progetto approvato; *CONFORMITA'*
- c) siano state rispettate le prescrizioni o condizioni apportate alla Con, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario che di altro genere; *URB. EDILIZIO*
- d) siano rispettate le destinazioni previste dal progetto approvato; *OR DESTINAZIONI*
- e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, e in struttura metallica; *OR PRATICA DI LIPP*
- f) sia verificata l'assenza di cause o fattori di insalubrita'; *NO CAUSE DI INSALUBRITA'*
- g) siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni. *NO ANTINCENDIO*

[2] Gli accertamenti sono svolti dall'Utc e dal Responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia della Usi, secondo le rispettive competenze. *SOLO UTC, PER PRODOTTI ANCHE ALL*

[3] La domanda e' corredata da:

- a) copia del certificato del collaudo delle opere in cemento armato o a struttura metallica, di cui all'Art 26, Co 6, con attestazione di avvenuto deposito alla Dp SStt; *COLLAUDO*
- b) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato dichiarante il rispetto delle norme per la prevenzione delle barriere architettoniche, di cui all'Art 66, Co 3; *RISPETTO NORME PREVENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*
- c) dichiarazione di conformita' o certificato di collaudo degli impianti, di cui all'Art 92, Co 4; *CONFORMITA'*
- d) certificato di potabilita' dell'acqua di cui all'Art 93, Co 2, qualora l'approvvigionamento idrico avvenga a mezzo di pozzo; nel caso di approvvigionamento a mezzo di acquedotto e' sufficiente un'attestazione del concessionario; *CERTIFICATO POTABILITA' ACQUA*
- e) copia del certificato di collaudo degli impianti elettrici ed elettronici, di cui all'Art 99, Co 6; *COLLAUDO IMPIANTI*
- f) dichiarazione dell'Utc di perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente poste a scampo di oneri di Con; *DICHIARAZIONE UTC PERFETTA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE*
- g) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Cp VVff, ove richiesto; *CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI*
- h) segnalazione di attivazione, di cui all'Art 146, Co 2, per industrie insalubri di prima classe; *SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE*
- i) prova di avvenuta presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanita' ed al Prefetto della notifica o dichiarazione dell'attivita', di cui all'Art 147, Co 3, per rischi di incidenti rilevanti, ove richiesta;
- l) ricevuta di versamento per concessione comunale; *RICEVUTA VERSAMENTO CONCESSIONE COMUNALE*
- m) prova di avvenuto versamento dei contributi di cui alla Ln 10/1977, ove dovuti; *VERSAMENTO CONTRIBUTI*
- n) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione delle opere al Catasto; *DICHIARAZIONE CATASTO*
- o) eventuali ulteriori elementi richiesti dai PPuu.

Art 23. Determinazioni e facolta' comunali.

[1] Il certificato e' rilasciato quando per l'opera:

- a) sia stata rilasciata regolare Con o Aut;
- b) sia stata verificata la conformita' al progetto approvato;
- c) siano state rispettate le prescrizioni o condizioni della Con, di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario e di eventuale altro genere;
- d) siano rispettate le destinazioni previste dal progetto approvato;
- e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, e in struttura metallica;
- f) sia verificata l'assenza di cause di insalubrita';
- g) siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni;
- h) sia accertato il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

[2] Gli accertamenti sono svolti dall'Utc e dal Responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia dell'Usi, secondo le rispettive competenze.

[3] Il certificato di abitabilita' o di agibilita' e' rilasciato entro 30 d dalla richiesta.

[4] Il Comune puo' ordinare lo sgombero di qualsiasi edificio per mancanza dei necessari requisiti igienici.

Art 24. Vigilanza - Sanzioni - Accertamento di conformita' - Varianti in corso d'opera

VEDI LR 52/91 DALL'ART. 28 IN POI

[1] Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni dei PPuu e del Red e alle modalita' esecutive fissate nella Con o Aut.

[2] L'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita', con variazioni essenziali, in parziale difformita', in assenza di autorizzazione o di denuncia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione.

[3] Per le opere di cui al Co 2 conformi ai PPuu approvati e non contrastanti con i PPuu adottati e' ammesso l'accertamento di conformita' come previsto dalla legislazione.

[4] Non e' proceduto all'applicazione di sanzioni nel caso di realizzazione di varianti di progetto che non siano in contrasto ne' con gli PPuu approvati o adottati ne' con il Red qualora: a) non comportino modifiche della sagoma, ne' aumento del numero delle unita' immobiliari, ne' modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni oltre la misura di cui all'Art 2, Co 2, punto a); b) non rechino comunque pregiudizio alla statica e alla sicurezza sismica della costruzione; c) non consistano in modifiche della quota di imposta dei solai o della tipologia dei solai di copertura; d) rispettino le originali caratteristiche costruttive qualora interessino aree o edifici compresi in zona omogenea A. L'approvazione della variante e' comunque richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

[5] La disposizione di cui al Co 4 non e' applicata per le parti di immobili vincolate ai sensi della Ln 1089/1939.

[6] Il ritardato od omesso pagamento del contributo di concessione comporta l'aumento di misura e l'eventuale riscossione coattiva previsti dalla legislazione

[7] Le sanzioni amministrative sono prescritte dopo trascorsi 10 anni dalla data di ultimazione delle opere.

Capo V - NORME DI SICUREZZA GENERALI.

Art 25. Stabilita' e sicurezza delle costruzioni

[1] La progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante costituita da elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 20 Nov 1987.

[2] Per altre tipologie edilizie non altrimenti disciplinate le norme tecniche di cui al Co 1 sono assunte come riferimento metodologico.

[3] La progettazione, esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 11 Mar 1988. Ugualmente i manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, pendii e scavi potenzialmente pericolosi, opere su grandi aree, discariche, colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamenti di terreno, drenaggi, filtri e ancoraggi sono progettati secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 11 Mar 1988.

[4] La progettazione, costruzione e collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli ovvero di fognatura rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 12 Dic 1985.

[5] La progettazione, esecuzione, collaudo ed uso delle costruzioni prefabbricate in conglomerato cementizio, semplice od armato, normale o precompresso, rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 3 Dic 1987.

Art 26. Opere in cemento armato

[1] La progettazione, esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e delle opere a struttura metallica rispettano le norme di cui alla Ln 1086/1971 e Dm LLpp 27 Lug 1985.

[2] Prima dell'inizio dei lavori il costruttore deposita presso la Dp SStt denuncia delle opere, completa della documentazione di cui alla Ln 1086/1971, Art 4, e redatta in due copie, una delle quali e' restituita con attestazione. Sono escluse dall'obbligo di denuncia le membrature singole e gli elementi costruttivi in cemento armato assolventi una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. La denuncia puo' essere

assorbita nella comunicazione-denuncia di cui all'Art 28, Co 5. Eventuali varianti alle opere in oggetto sono ugualmente denunciate prima dell'esecuzione.

[3] Per tutto il periodo delle opere i documenti di cui al Co 2 sono conservati in cantiere, datati e firmati dal costruttore e dal direttore dei lavori; in cantiere e' tenuto di norma un giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore.

[4] Le opere di cui al Co 1 sono sottoposte a collaudo statico da parte di un ingegnere o architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

[5] Entro 60 d dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deposita presso la Dp SStt una relazione in duplice copia sull'adempimento degli obblighi di cui al Co 2. Entro lo stesso termine il concessionario nomina il collaudatore e ne da comunicazione alla Dp SStt, precisando il termine di tempo fissato per le operazioni di collaudo.

[6] Entro il termine fissato il collaudatore redige e trasmette alla Dp SStt il certificato di collaudo, redatto di due copie, una delle quali e' restituita con attestazione per il concessionario.

[7] Il Comune esercita vigilanza sugli adempimenti previsti ai Co precedenti attraverso funzionari e agenti comunali. In particolare accerta:

- a) che in cantiere siano conservati i documenti di cui al Co 2;
- b) che la costruzione corrisponda al progetto depositato.

Art 27. Ponti stradali

[1] La progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali di cui alla Ln 64/1974, esclusi i ponti ferroviari, rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 4 Mag 1990 e Cm LLpp 34233/1991.

[2] I ponti su strada ordinaria hanno altezza libera non inferiore in alcun punto a m 5, tenuto conto delle pendenze della strada sottostante. I ponti su strada a traffico selezionato possono avere per motivi validi e comprovati un'altezza minore, ma comunque non inferiore a m 4.

[3] Ove vincoli non eliminabili impongano una misura inferiore a quella di cui al Co 2 i ponti possono avere un'altezza minore, ma comunque non inferiore a m 3,20, previo parere favorevole del comando militare e del Cp VVff competenti per il territorio.

[4] I sottopassaggi pedonali hanno altezza libera non inferiore a m 2,50.

Art 28. Prevenzione danni da movimenti sismici $S=9$

[1] Al fine della prevenzione di danni da movimenti sismici le costruzioni rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 24 Gen 1986. In particolare le altezze e distanze tra edifici rispettano quanto previsto al titolo C. Edifici.

[2] Il grado di sismicita' assunto per la individuazione delle azioni sismiche e di quanto altro specificato nelle norme tecniche e' $S=9$.

[3] Gli edifici sono progettati e costruiti in modo da resistere alle azioni sismiche di cui alla Ln 64/1974, Art 9.

[4] Le strutture e le fondazioni sono verificate secondo le norme di alla Ln 64/1974, Art 10 e 11.

[5] I lavori di costruzione, riparazione strutturale, sovrelevazione e relative varianti sono denunciati alla Dp SStt ed al Sindaco. La comunicazione-denuncia reca le indicazioni ed e' corredata degli elaborati di cui al Dpgr 0164/Pres/1989, Art 3, Co 6 e seguenti. La ricezione da parte della Dp SStt della comunicazione-denuncia e la restituzione entro 10 d di un esemplare del progetto munito di attestazione autorizzano l'inizio dei lavori strutturali. La comunicazione-denuncia puo' assorbire la denuncia di cui all'Art 26, Co 2.

Art 29. Modalita' di esecuzione delle opere

[1] Le opere disciplinate dal Red sono eseguite conformemente al progetto approvato e con le migliori regole d'arte ed accorgimenti perche' riesca solida, igienica, decorosa ed adatta alla destinazione.

[2] Sono inoltre adottate le norme antinfortunistiche e le cautele di legge affinche' siano evitati pericoli a persone e cose ed attenuati eventuali disagi a terzi. In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori dagli orari normalmente destinati al riposo della popolazione.

Art 30. Opere sul confine di aree pubbliche

[1] Per l'esecuzione di opere sul confine di spazi pubblici o aperti al pubblico il costruttore chiude il luogo mediante assiti, di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, tinteggiati agli angoli a strisce biancorosse per tutta l'altezza ed illuminati con lampade rosse dal tramonto all'alba. Le porte sono aperte verso l'interno e tenute chiuse durante la sospensione del lavoro.

[2] Gli assiti non sono necessari per opere di lieve entità da eseguirsi ai piani superiori; in questo caso sono collocati segnali per avviso ai passanti.

Art 31. *Occupazione di aree pubbliche AUT.*

[1] La collocazione di opere provvisorie di cantiere su suolo pubblico è soggetta ad Aut del Comune, rilasciata a seguito di domanda indicante località, estensione e durata presumibile dell'occupazione; scaduto il termine di durata la prosecuzione dell'occupazione è subordinata a nuova domanda ed Aut.

[2] Ricevuta la domanda il Comune:

- a) accerta attraverso l'Utc lo stato di consistenza dell'area di prevista occupazione;
- b) determina le prescrizioni per l'agevole accesso ad eventuali servizi pubblici interessati;
- c) determina una somma che il richiedente deposita in anticipo per garanzia di ripristini.

[3] Il Comune può negare l'Aut alla collocazione di opere provvisorie a terra, in quanto ingombranti il traffico pubblico, e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo.

Art 32. *Interruzione dei lavori*

[1] Nel caso di interruzione dei lavori per oltre due mesi, salvo che essa dipenda da dimostrate cause di forza maggiore, il Comune può far cessare l'occupazione del suolo pubblico.

[2] Il proprietario fa eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempimento è provveduto d'ufficio a termini del Tulcp, Art 55, e della Ln 2248/1865, Art 76.

Art 33. *Riconsegna di aree pubbliche occupate*

[1] Compiuti i lavori il concessionario riconsegna l'area pubblica occupata sgombra e ripristinata a regola d'arte.

[2] Agli oneri conseguenti ad eventuali danni o ad ulteriori lavori necessari è provveduto con la somma depositata, salvo maggiori spese da addebitarsi comunque al concessionario.

[3] La somma depositata è svincolata a seguito dell'accertamento da parte dell'Utc dell'avvenuto ripristino.

Art 34. *Trasporto di materiali*

[1] I materiali provenienti da demolizioni e scavi sono trasportati in discariche autorizzate. I materiali eventualmente dispersi lungo il percorso sono immediatamente raccolti dal trasportatore.

Capo VI - NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI.

Art 35. *Richiamo alla disciplina statale*

[1] I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno ed altri materiali sono condotti secondo le norme di prevenzione degli infortuni di cui al Dpr 164/1956 e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, secondo le norme di cui al Dpr 547/1955. In ogni caso sono applicate le disposizioni di cui alla Cm Lav. 149/1985.

[2] Le norme di cui al Co 1 non sono applicate all'esercizio delle cave, ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ed ai lavori in sottterraneo e nei cassoni ad aria compressa.

Art 36. *Transito nei cantieri*

[1] Durante i lavori è assicurata nei cantieri la sicurezza del transito di persone e veicoli.

[2] Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento hanno carreggiata solida, pendenza adeguata ai mezzi e larghezza tale da consentire un franco di almeno m 0,70 oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

[3] Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, sono realizzate piazzole o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a m 20 lungo il lato opposto.

[4] I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno nei tratti prospicienti il vuoto ove il dislivello supera i m 2 sono provvisti di parapetto.

[5] Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile sono sostenute con tavole e paletti.

[6] Lungo le vie d'accesso e presso i punti pericolosi non proteggibili sono apposte segnalazioni e adottate disposizioni per evitarsi la caduta di mezzi e materiali dal terreno a monte dei posti di lavoro.

[7] Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili e' impedito con barriere o protetto con altre misure adeguate.

Art 37. Fosse della calce

[1] Le fosse della calce sono allestite in zona appartata dal cantiere e munita su tutti i lati di parapetto con arresto al piede.

[2] Eventuali passerelle sono costruite solide e ugualmente munite di parapetto con arresto al piede.

Art 38. Idoneita' delle opere provvisoriai

[1] Le opere provvisoriai sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate allo scopo e conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori.

[2] In caso di cattivo allestimento il Comune puo' ordinare l'immediato sgombero dell'area e la rimozione delle opere.

Art 39. Scale a mano

[1] Le scale a mano hanno le caratteristiche di resistenza di cui al Dpr 547/1955, assenza di riparazioni provvisorie e sporgenza di almeno m 1 oltre il piano di accesso; le scale a mano sono comunque vincolate a strutture resistenti.

[2] Le scale a mano usate per l'accesso ai piani dei ponteggi e delle impalcature non possono essere poste una in prosecuzione dell'altra.

[3] Le scale di collegamento di due ponti se sistemate verso la parte esterna sono provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.

Art 40. Protezione dei posti di lavoro

[1] Le immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento o sollevamento dei materiali sono protetti dalla caduta di materiali con un solido impalcato ad altezza non maggiore di m 3 da terra.

[2] Il posto di carico e di manovra degli organi a terra va delimitato con barriere impedenti la permanenza e il transito di persone sotto i carichi.

Lavori in prossimita' di linee elettriche

[1] In prossimita' di linee elettriche aeree le opere ed i ponteggi rispettano distanza minima di 5 m; la stessa distanza puo' essere ridotta previa segnalazione all'Enel, ove sia provveduto all'allestimento di una protezione adeguata ed evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori.

Splateamento e sbancamento

[1] Nei lavori di splateamento o sbancamento senza l'impiego di escavatori meccanici le pareti dei fronti di attacco sono tenute con inclinazione o tracciato tali da impedire franamenti.

[2] Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50 e' vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e franamento della parete.

[3] Quando per la particolare natura del terreno o per causa di pioggia, di infiltrazione, di gelo e disgelo o per altri motivi siano da temere frane o scoscendimenti e il terreno e' armato e consolidato.

Art 43. Scavi

[1] Nello scavo di pozzi e trincee profondi oltre m 1,50 e nello scavo di cunicoli il terreno e' sostenuto mediante l'applicazione progressiva di armature.

[2] Negli scavi in prossimita' di edifici o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite sono adottate idonee armature e precauzioni.

Art 44. Depositi di materiali in prossimita' degli scavi

[1] E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio di scavi; qualora i depositi siano necessari per la conduzione dei lavori il terreno e' puntellato.

Art 45. Ponteggi ed opere provvisionali

[1] I lavori ad altezza superiore a m 2 sono eseguiti con l'ausilio di impalcature, ponteggi od opere provvisionali, o comunque con l'adozione di precauzioni per l'eliminazione del pericolo di caduta di persone o cose.

Art 46. Deposito di materiali sulle impalcature

[1] Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari al lavoro.

Art 47. Disposizione degli elementi delle impalcature

[1] I montanti, i correnti, i traversi ed i relativi collegamenti delle impalcature sono disposti con modalita' particolari stabilite per i singoli elementi.

[2] Le tavole costituenti il piano di calpestio sono disposte senza parti a sbalzo e poggiate su quattro traversi, assicurate contro gli spostamenti e bene accostate tra loro ed all'opera in costruzione.

[3] Le tavole esterne sono poste a contatto dei montanti.

Art 48. Necessita' di parapetti

[1] Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie poste ad altezza maggiore di m 2 sono provviste su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore e' posto a non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiè alta non meno di m 0,20 messa di costa ed aderente al tavolato.

[2] Correnti e tavola fermapiè sono applicati dalla parte interna dei montanti.

Art 49. Ponti a sbalzo

[1] Nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di ponti normali sono consentiti ponti a sbalzo rispondenti a rigorosi criteri di solidita' e stabilita'.

Art 50. Sottoponti

[1] Gli impalcati e ponti di servizio sono dotati di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte principale a distanza non superiore a m 2,50.

[2] La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e per le opere di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a 5 d.

Art 51. Impalcature per opere in conglomerato

[1] Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, qualora non sia costruita da terra, un'impalcatura normale con montanti, prima dell'erezione delle casseforme per il getto del pilastro perimetrali e' sistemato in corrispondenza del piano raggiunto un ponte di sicurezza a sbalzo avente larghezza utile minima di m 1,20.

[2] Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta e della trave perimetrale hanno sporgenza dal filo del fabbricato per l'affrancamento della sponda esterna del cassero massima di m 0,40.

[3] Come sottoponte puo' essere utilizzato l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

[4] In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento e' sistemato all'altezza del solaio di copertura del piano terreno un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita da una chiusura continua di graticci sul ponte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con lo sbarramento dell'area sottostante.

Art 52. *Andatoie e passerelle*

[1] Le andatoie hanno larghezza minima di m 0,60 se destinate al solo passaggio di persone, e minima di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La pendenza non puo' superare il 50 pc. Sulle tavole sono fissati listelli trasversali alla distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

[2] Le andatoie e le passerelle sono munite verso il vuoto di parapetti e tavole fermapiede.

Art 53. *Strutture speciali*

[1] Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda o di opere sporgenti dai muri sono adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie di sostegno fino a che la stabilita' dell'opera sia completamente assicurata.

Art 54. *Difesa delle aperture*

[1] Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da parapetto e tavola fermapiede, anche mobili per eventuale passaggio, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

[2] Le aperture dei muri prospicienti il vuoto o vani di profondita' superiore a m 0,50 sono munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure sbarrate.

Art 55. *Scale in muratura*

[1] Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione fino alla posa in opera delle ringhiere sono applicati parapetti con tavola fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.

[2] Il vano scala e' coperto con una robusta impalcatura, posta all'altezza del pavimento del primo piano, a difesa del transito al piano terreno contro la caduta dei materiali.

[3] Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, ove non siano sbarrate, sono fissati tavolati della larghezza minima di m 0,60 e con listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Art 56. *Protezione dei conglomerati cementizi*

[1] I conglomerati cementizi sono protetti durante la stagionatura da urti e vibrazioni, dal rapido prosciugamento delle superfici e da temperature eccessivamente basse o alte. Negli impasti e' da evitarsi l'impiego di sostanze corrosive del ferro d'armatura.

Art 57. *Demolizioni*

[1] I lavori di demolizione sono condotti con cautela ed ordine dall'alto verso il basso, in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture importanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, e ricorrendo ove occorra al preventivo puntellamento.

[2] Oltre l'altezza di m 5 la demolizione dei muri e' condotta con l'ausilio di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

[3] Nella zona sottostante la demolizione sono vietate la sosta ed il transito, mediante segnalazione o sbarramento.

[4] La demolizione di parti di strutture aventi altezza da terra inferiore a m 5 puo' essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o spinta. In tal caso la trazione o la spinta sono esercitate, in modo

graduale, soltanto su elementi di struttura isolati dal resto del fabbricato. La trazione e' eseguita da distanza non minore di una volta e mezza rispetto all'altezza della struttura in abbattimento.

[5] L'eventuale scalzamento dell'opera puo' aver luogo solo previo puntellamento. La rimozione dei puntelli e' eseguita a distanza a mezzo di funi.

[6] E' da evitarsi in ogni caso che per la caduta di strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici od opere adiacenti.

[7] La demolizione di opere e' preceduta dallo svuotamento di eventuali pozzi, vasche, cisterne e simili.

Art 58. *Convogliamento del materiale di demolizione*

[1] Il materiale di demolizione e' trasportato o convogliato a terra in appositi canali con estremo inferiore ad altezza non maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.

[2] Ove sia costituito da elementi pesanti o ingombranti il materiale di demolizione e' calato a terra con mezzi idonei.

[3] Durante i lavori di demolizione il sollevamento di polvere e' ridotto con irrorazione delle murature e dei materiali di risulta.

Art 59. *Accumuli di materiale vietati*

[1] E' vietato l'accumulo di materiali pesanti provenienti da demolizioni nei piani superiori di edifici.

[2] E' vietato in qualsiasi luogo l'accumulo di materiale suscettibile di incendio.

Capo VII - REQUISITI E DOTAZIONI DEGLI EDIFICI IN GENERE.

Art 60. *Isolamento dei vani*

[1] Le strutture fuori terra dei fabbricati sono isolate dalle fondazioni mediante interposizione di uno strato di materiale impermeabile.

[2] Nelle nuove costruzioni il piano di calpestio dei vani destinati alla permanenza di persone e' posto ad un livello di almeno m 0,15 superiore alla quota del terreno, da sistemarsi e impermeabilizzarsi esternamente ai muri perimetrali per una larghezza minima di m 0,80; fuori dai casi di cui al Co 3 sotto il solaio e' realizzata un'intercapedine d'aria o vespaio aerato dell'altezza minima di m 0,20.

[3] Sotto il livello di cui al Co 2 possono essere ricavati vani accessori o adibiti ad uso diverso da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati.

Art 61. *Altezza minima dei vani*

NB ART. MODIFICATO CON DEL. CDDP.COM.
N. 4 DEL. 05-02-04

[1] I vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi hanno altezza interna utile minima di m 2,50.

[2] I vani accessori quali corridoi, disimpegno, bagni, gabinetti e simili hanno altezza interna utile minima di m 2,40.

[3] Nel caso di altezze non uniformi le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a m 2 nei vani abitabili e a m 1,70 nei vani accessori, e nei vani abitabili aventi superficie superiore alla minima consentita limitatamente alla superficie eccedente e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti di cui al Co 1 e 2.

[4] Compensandosi le altezze il volume del vano abitabile non puo' essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza di cui al Co 1 e 2.

[5] Per gli interventi su edifici compresi in zona A per i quali i PPuu o altre norme prevedano opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione e' consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti, purché le stesse non siano inferiori ai seguenti limiti:

a) nei vani di cui al Co 1: m 2,20 e, ai fini della compensazione, m 2;

b) nei vani di cui al Co 2: m 2 e, ai fini della compensazione, m 1,70.

[6] I limiti di cui al Co 5 sono applicati anche in caso di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per eventi sismici compresi in zona omogenea A per i quali i PPuu prevedano il ripristino di determinate caratteristiche edilizie, tipologiche ed architettoniche.

La sopraelevazione di edifici per adeguamento di altezze interne di piani utili alle norme regolamentari e' ammessa in deroga alle norme di distanza dei PPuu.

Dez 2011

Art 62. *Superfici finestrate*

[1] I vani destinati alla permanenza di persone hanno una superficie finestrata apribile minima pari a 1/10 della superficie di pavimento.

[2] Per gli edifici di cui all'Art 61, Co 5 e 6, e' consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti purché non inferiori a 1/15 della superficie di pavimento.

Art 63. *Protezione dagli agenti atmosferici*

[1] Agli edifici e' assicurata un'adeguata difesa dagli agenti atmosferici ed un favorevole regime termico interno. Lo spessore minimo delle murature in mattoni e' commisurato a due teste. La pendenza delle coperture e' adeguata al tipo di manto.

Art 64. *Protezione acustica*

[1] Negli edifici e' garantita la protezione da rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati nel fabbricato e da rumori e suoni aerei provenienti da spazi contigui.

[2] Qualora locali di abitazione risultassero attigui a locali attivita' che producono rumore (es.: bar, discoteche, attivita' artigianali, commerciali, etc.) dovra' essere previsto un idoneo isolamento acustico da rumori trasmessi sia per via aerea che per via solida.

Art 65. *Caratteristiche dei materiali di costruzione*

[1] Nelle opere sono utilizzati materiali rispondenti alle caratteristiche stabilite con leggi, decreti, circolari dello Stato o del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Ente nazionale di unificazione (Uni) o del Comitato elettrotecnico italiano (Cei).

[2] In edifici destinati alla permanenza continua o temporanea di persone e' da evitarsi l'impiego di materiali contenenti amianto.

Art 66. *Prevenzione di barriere architettoniche*

[1] Al fine della prevenzione, eliminazione o superamento degli impedimenti fisici definiti come barriere architettoniche e di predisposizione per l'accesso e la fruibilita' da parte dei disabili le opere pubbliche rispettano le norme di cui alla Ln 118/1971 e Dpr 384/1978.

[2] Gli edifici pubblici e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria hanno comunque le seguenti caratteristiche:

- a) percorsi pedonali: larghezza minima di m 1,20 e pendenza massima 8 pc, con ripiani di m 1,50 alla distanza massima di m 10 ed eventuali griglie con interspazio nel senso di marcia non superiore a cm 1,5;
- b) posti macchina specifici: larghezza minima di m 3; complanarita' o dislivello massimo di cm 2,5 rispetto ai percorsi pedonali;
- c) accessi: larghezza netta minima di m 0,90 e soglie di altezza massima di cm 2,5; zone antistanti e retrostanti all'accesso in piano di profondita' minima di m 1,20 ciascuna;
- d) piattaforme di distribuzione tra percorsi orizzontali e verticali; superficie minima di mq 4 e lato minore di lunghezza minima di m 1,50;
- e) ascensori: cabine di dimensione interna minima di m 1,40 x 1,10 e porta di larghezza netta minima di m 0,80;
- f) corridoi: larghezza minima m 1,20 e porte di larghezza netta minima di m 0,85; spazio intermedio tra 2 porte successive di profondita' minima di m 1,50, oltre a quello interessato dalle ante in apertura;
- g) servizi igienici: dimensione interna minima di m 1,80 x 1,80, con porta di larghezza minima di m 0,85;
- h) apparecchi di comando e utilizzazione: altezza dal pavimento massima di m 0,90.

[3] Salvo quanto previsto ai Co 1 e 2, i progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione generale e di spazi esterni di pertinenza rispettano le prescrizioni tecniche fissate con Dm LLpp 236/1989. Il progetto comunque prevede:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e delle singole unita' immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al progetto presentato per Con o Aut e' allegata una dichiarazione del tecnico abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Ln 13/1989.

Alla domanda di abitabilita' o agibilita' e' allegata una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato dichiarante il rispetto delle norme vigenti in materia.

Art 67. *Parcheggi* *1 mq ogni 10 mc*

[1] Nell'ambito di edifici residenziali, commerciali e per servizi privati, nuovi o ricostruiti, o in aree ad essi asservite, salvo che non sia altrimenti disposto da specifiche norme sono ricavati spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq per ogni 10 mc di volume utile.

Art 68. *Dotazioni per la posta*

[1] Gli edifici in genere sono dotati di cassette per la corrispondenza ove possibile accessibili dall'esterno.

[2] Gli edifici aventi un numero di unita' immobiliari superiore a 4 sono dotati di una o piu' cassette per stampe e periodici, con feritoia della dimensione minima di cm 25 x 4.

[3] Gli edifici aventi un numero di unita' immobiliari superiore a 36 sono dotati di uno specifico locale per la posta, attrezzato come previsto al Co 1 e 2.

Art 69. *Applicazioni del Comune*

[1] Il Comune puo' fare applicare a edifici e manufatti prospicienti spazi pubblici:

- a) tabelle indicanti denominazioni di vie e piazze;
- b) targhette recanti i numeri civici;
- c) piastrelle e capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciati;
- d) supporti e comandi per servizi pubblici.

[2] Ai proprietari interessati dall'applicazione degli elementi di cui al Co 1 e' vietato di diminuirne la visibilita' o le condizioni d'uso.

Capo VIII - REQUISITI DEGLI EDIFICI DI ABITAZIONE.

Art 70. *Norme tecniche*

[1] Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali e tecnologici di cui alle norme tecniche nazionali e regionali di cui alla Ln 457/1978, Art 42, e Dm LLpp 18 Gen 1988.

Art 71. *Superficie minima abitabile*

[1] Le abitazioni hanno una superficie utile abitabile minima per abitante di mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi.

[2] Le stanze da letto hanno una superficie minima e' di mq 8 se per una persona e mq 12 se per due persone.

[3] Ogni alloggio e' dotato di una stanza di soggiorno della superficie minima di mq 12.

[4] Tutti i locali di abitazione, eccettuati i servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani scale e ripostigli, devono essere provvisti di finestre apribili.

[5] Gli alloggi monostanza hanno una superficie minima comprensiva dei servizi di mq 25 se per una persona e mq 35 se per due persone.

Art 72. *Dotazione minima*

[1] Ogni alloggio e' dotato di:

- a) una stanza da bagno con vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;
- b) cucine o posto di cottura con acqua potabile;

- c) impianto di riscaldamento tale da assicurare una temperatura dell'aria interna compresa tra i 18 e 20 gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti destinati alla permanenza e nei servizi, esclusi i ripostigli.
- [2] I locali per servizi igienici non possono avere comunicazione diretta con locali di soggiorno o cucina.
- [3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Art 73. *Servizi igienici e scale*

[1] E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- ciascuno degli ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, assicurante un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura;
- gli impianti siano collegati ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
- non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.

[2] E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestre sull'esterno a condizione che:

- siano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene;
- le scale e i disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per le scale ed eventualmente indiretta per i disimpegni.

Art 74. *Dotazione di spazi comuni. PER C.I.L. SUPERIORI A 4 UNITA' ABITATIVE*

[1] Gli edifici aventi un numero di unita' immobiliari ad uso abitativo servite da una stessa scala superiore a sei sono dotati di locali di uso comune per deposito, gioco, riunioni o altro, a livello dell'ingresso principale, di superficie netta minima di mq 1,50 per ogni alloggio.

Art 75. *Rivestimento di cucine e servizi igienici*

[1] Le pareti delle cucine o posti di cottura sono rivestite in corrispondenza dell'acquaio e dei fornelli con materiale impermeabile per un'altezza minima di m 1,60. Sopra i fornelli e' installato un impianto di aspirazione forzata.

[2] Il pavimento e le pareti dei servizi igienici sono rivestiti con materiale impermeabile per un'altezza minima di m 1,80.

Capo IX - OPERE E ATTIVITA' SPECIALI.

Art 76. *Edifici di uso pubblico in genere*

[1] Gli edifici di uso pubblico rispettano i PPuu, il Red e le leggi e regolamenti speciali per la particolare destinazione.

[2] In ogni caso sono rispettati i requisiti di altezza, illuminazione e ventilazione previsti per le abitazioni, ed installati servizi igienici di uso non promiscuo con abitazioni.

Art 77. *Edifici scolastici*

[1] Gli edifici scolastici rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 18 Dic 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 78. *Strutture ricettive turistiche*

[1] I complessi ricettivi gestiti da enti o da privati rispettano le norme di cui alla Ln 217/1983 e L 39/1988 ed altre disposizioni regionali.

[2] I complessi ricettivi di cui al Co 1 sono dotati di impianto idrico, elettrico, antincendio, di fognatura e di sistema di raccolta dei rifiuti.

[3] E' vietato l'allestimento dei complessi ricettivi complementari:

- entro i limiti di distanza o fasce di rispetto stradale e cimiteriale;

- b) a distanza inferiore a m 200 da opere vincolate ai sensi delle Ln 1089/1939 e 1497/1939;
 c) a distanza inferiore a m 300 da aree di captazione di acquedotti o pozzi pubblici di acqua potabile, nonché da impianti di depurazione, incenerimento, discariche e simili;
 d) a distanza inferiore a m 10 da acque pubbliche.

Art 79. *Cimiteri*

[1] I cimiteri rispettano le norme di cui al Dpr 285/1990. In particolare essi sono approvvigionati di acqua potabile, dotati di camera mortuaria, ossario comune, servizi igienici e deposito rifiuti e recintati con muro di altezza minima di m 2,50 dal piano di campagna.

Art 80. *Esercizi commerciali di grande dettaglio* L. 41/90 e DMIA

[1] Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 400 mq rispettano i limiti, i criteri di localizzazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di cui alla Lr 41 / 1990 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al Piano regionale del commercio.

Art 81. *Ricoveri di animali*

[1] I ricoveri di animali sono illuminati, ventilati naturalmente e dotati di acqua potabile.

[2] Il pavimento è impermeabilizzato e costruito pendente verso degli scoli; le pareti ed il soffitto sono costruiti lisci e disinfettabili.

[3] I ricoveri per bovini hanno:

- a) capacità minima mc 30 per ogni capo di bestiame grosso e mc 15 per ogni capo di bestiame piccolo;
 b) concimato o vasca per deiezioni impermeabilizzata; la concimato o vasca non sono necessarie per ricoveri di bestiame brado o semibrado.

[4] I ricoveri per suini hanno:

- a) capacità mc 10 per ogni capo grosso e mc 5 per ogni capo piccolo;
 b) vasca per deiezioni impermeabilizzata.

[5] I ricoveri per equini hanno uno spazio per stabulazione libera della superficie minima di mq 40 per ogni capo.

[6] Le strutture per ricovero e custodia di cani e felini rispettano le norme di cui al Dpgr 0271/Pres/1991.

[7] I silos foraggeri hanno di norma una distanza da abitazioni minima di m 25.

[8] I ricoveri di animali aventi superficie lorda di pavimento inferiore a mq 10 costituiscono accessori della residenza, salvo che i ricoveri di suini.

[9] Le distanze di ricoveri di animali dai confini stabilite dai PPuu possono essere ridotte mediante accordo tra le parti interessate.

[10] Le concimate hanno recinto con sporgenza dal terreno minima di m 0,80 e vasca per liquami impermeabilizzata, dimensionata per consentire le deiezioni relative a sei mesi.

[11] Le concimate nuove hanno di norma una distanza da abitazioni minima di m 25.

[12] Le concimate esistenti nelle zone residenziali possono essere ivi ricostruite a condizione che siano realizzate un'effettiva maggiore igiene e decoro urbano; in ogni caso la distanza dalle abitazioni esistenti non può essere ridotta e la concimato esistente è rimossa. Nella Con o Aut possono essere stabilite particolari condizioni per l'uso del nuovo manufatto a salvaguardia dell'igiene ed esclusione di molestie al vicinato.

[13] Gli apiari sono posti alla distanza da strade e confini di proprietà minima di m 10 nella direzione di sortita delle api e m 5 nelle altre direzioni. Le distanze non sono prescritte quando tra gli apiari e le strade o fondi confinanti siano interposti ripari aventi altezza non inferiore a m 2 ed estensione non inferiore a m 5 oltre gli alveari, idonei ad impedire il passaggio delle api. La distanza dai confini di proprietà può essere ridotta mediante accordo tra le parti interessate.

Art 82. *Distributori di carburante*

[1] I distributori di carburante rispettano le norme di cui alla Lr 20/1990 e Dpgr 0193/Pres/1991. In particolare i nuovi impianti hanno le seguenti superfici minime:

Tipo di impianto	Localizzazione	Superficie in mq
------------------	----------------	------------------

a) Stazione di servizio	Esterna a centro edificato	1.800
b) Stazione di rifornimento	Esterna a centro edificato	1.500
c) Stazione di servizio	Interna a centro edificato	1.000
d) Stazione di rifornimento	Interna a centro edificato	1.500
e) Chiosco	Interna a centro edificato	400

[2] Nel calcolo della superficie sono compresi i percorsi di ingresso ed uscita dagli impianti.

[3] Le superfici di cui al Co 1 possono essere derogate motivatamente nella misura del 15 pc, elevata al 30 pc ove il Comune sia individuato come turistico ai sensi della Lr 37/1989, art 3.

Art 83. *Opere per servizi ed accessori.*

[1] Le opere per servizi ed accessori sono realizzate in analogia di forme e materiali con gli edifici principali serviti.

[2] In assenza di espresso divieto di PPuu le opere per servizi ed accessori di altezza non superiore a m 3 possono essere costruite a confine di proprietà.

Art 84. *Cabine elettriche e del gas.*

[1] Le cabine per distribuzione dell'energia elettrica e del gas sono realizzate in corrispondenza di forme e materiali con gli elementi di pregio dell'ambiente circostante.

[2] In assenza di specifiche disposizioni di PPuu le cabine rispettano le sole norme di distanza di cui al Codice civile.

Art 85. *Cave di materie inerti.*

[1] L'attività di cava di materie inerti dal sottosuolo rispetta le norme di cui alla Lr 35/1986 e Piano regionale delle attività estrattive.

[2] I progetti di cava sono corredati da uno studio di impatto ambientale e da un progetto di risistemazione dell'area.

[3] L'esercizio dell'attività è subordinato ad Aut della Regione e stipula con il Comune di una convenzione nella quale sono previsti i tempi e i modi ed è determinato il deposito cauzionale o la diversa garanzia per la risistemazione dell'area, secondo la convenzione-tipo di cui al Dpgr 0457/Pres/1987.

Art 86. *Riordini fondiari.*

[1] I riordini fondiari sono realizzati secondo le norme di cui alla Lr.

[2] I piani di riordino sono corredati da un progetto di valorizzazione ambientale e di costituzione o ricostituzione di ambiti vegetali o arborei.

Capo X - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.

Art 87. *Decoro di opere esteriori e spazi aperti.*

[1] Le opere esteriori rispettano criteri di decoro e compatibilità ambientale; a questo fine il Comune, sentita la Ced, può prescrivere particolari opere di finitura. Gli spazi aperti sono ripuliti di erbe infestanti e rifiuti e scolati delle acque.

[2] Le baracche, box, concimaie, silos, contenitori di rifiuti, serbatoi fuori terra, depositi all'aperto, opere precarie e opere degradanti l'ambiente in genere sono sottratte alla vista da spazi pubblici mediante barriere vegetali o murarie, da prevedersi in Con o Aut.

[3] Le antenne radiotelevisive, pannelli solari ed altri impianti esterni agli edifici sono per quanto possibile sottratti alla vista da spazi pubblici mediante collocazione verso le parti interne dei lotti. Nei condomini sono adottate antenne del tipo centralizzato.

[4] I manifesti, cartelli e insegne luminose sono applicati negli spazi indicati dal Comune, e comunque in posizione o luogo tale da evitare confusione con segnali stradali, abbagliamento o diminuzione della visibilità stradale e degradazione del paesaggio. Il Comune può adottare e prescrivere tipi unificati per cartelli e insegne di attività pubbliche e private.

[5] I muri di edifici e recinzazioni, eccetto quelli realizzati con componenti finalizzati a vista, sono intonacati e tinteggiati. I muri ciechi in cemento o intonacati particolarmente estesi sono articolati con sporgenze e rientranze, nicchie per rampicanti e ondulazione o grecatura delle superfici.

[6] Il Comune può imporre ai proprietari l'esecuzione di opere di manutenzione e la rimozione di elementi indecorosi, contrastanti con l'ambiente o ingeneranti pericoli, indicando modalità e termini e riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge.

Art 88. Aggetti su spazi pubblici

FINO 2,20 m → 0,50
 DA 2,20 a 3,00 m → 0,50
 OLTRE 3,00 m → 0,50

ARRETRAMENTO di 0,50
 LIMITE MARCIAPIEDE

[1] Gli aggetti di opere edili, lampade, insegne e simili su spazi pubblici sono ammessi esclusivamente all'interno di marciapiedi e per una sporgenza dalla facciata non superiore a m 0,10 fino all'altezza di m 2,20, non superiore a m 0,30 da m 2,20 a m 3 e non superiore a m 0,90 oltre m 4. In ogni caso gli aggetti hanno arretramento rispetto al limite esterno del marciapiede minimo di m 0,50.

[2] Su spazi pedonali aperti al pubblico sono ammesse tende di altezza dal suolo in nessun punto inferiore a m 2,20 e arretramento rispetto al limite esterno dal marciapiede minimo di m 0,50; l'apposizione delle tende può essere vietata se costituenti ostacolo al traffico o comunque limitanti la visibilità.

[3] I serramenti prospettanti su spazi pubblici ad altezza inferiore a m 2,20 hanno sporgenza dal paramento esterno massima di m 0,05.

Art 89. Aperture su spazi pubblici

[1] Le finestre di locali seminterrati apertisi su marciapiede hanno rialzo della base minimo di m 0,10 e inferriata fissa.

[2] I piani di pavimento dei portici e marciapiedi possono avere aperture in piano orizzontale per illuminazione dei sotterranei, purché ricoperte da elementi trasparenti o traforati, a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.

Art 90. Recinzazioni

[1] In assenza di specifiche previsioni di PPuu le recinzazioni di proprietà hanno altezza massima di m 2 rispetto alla quota di marciapiede o di piano di campagna preesistente. Presso fondi a dislivello l'altezza massima è ridotta di una misura pari al 50 per cento della differenza di quota, fino a m 1,20 rispetto al piano interno. I cancelli e le relative protezioni possono comunque raggiungere l'altezza di m 3,50.

[2] L'altezza massima può essere derogata per il ripristino di recinzazioni di pregio esistenti ovvero per la costruzione di recinzazioni in pietra e/o sassi a vista.

[3] In occasione della realizzazione di nuove recinzazioni o rifacimento di esistenti il Comune può prescrivere la realizzazione di un ricovero accessibile dalla strada per contenitori di rifiuti solidi urbani, nonché l'allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi presso curve, accessi o intersezioni stradali.

[4] Ove possa mantenersi una distanza da edifici interni al lotto minima di m 5 e non vi sia compromissione di preesistenze di interesse storico, artistico o ambientale le recinzazioni nuove o ricostruite sono arretrate per ricavare uno stallo di sosta per vetture esterno della superficie minima di mq 15 per ogni accesso carrato. Lo stallo ha larghezza minima di m 2,50. Vedi pg. 35

Art 91. Accessi veicolari

[1] Le rampe di accesso dei veicoli hanno pendenza non superiore al 20 per cento, e sono precedute verso strada da un tratto piano orizzontale minimo di m 5 dal filo della carreggiata.

[2] Le rampe sono rivestite in materiale antiscivolo ed insonorizzante, con scalinate o percorsi dentati per l'accesso dei pedoni.

[3] Lungo i marciapiedi è consentita la formazione di passi carrai aventi i seguenti requisiti:

- a) larghezza minima di m 3 e massima di m 6;
- b) distanza non inferiore a m 8 da incroci stradali e a m 0,75 da confini di proprietà.

[4] Ogni lotto ha di norma un solo accesso veicolare. Qualora il lotto sia contornato da più vie l'accesso veicolare è posto di norma sulla via di minore importanza. Può essere consentito più di un accesso veicolare ove sia realizzato un miglioramento della viabilità esterna ed interna, con particolare riferimento ai complessi edilizi ed alle aree ed opere di verde.

Capo XI - IMPIANTI - OPERE IMPLICANTI CONSUMO DI ENERGIA.

Art 92. Norme generali

[1] Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, del gas, di sollevamento e di protezione antincendio in edifici ad uso civile e gli impianti dell'energia elettrica in tutti gli edifici rispettano le norme di sicurezza di cui alla Ln 46/1990 e al Dpr 447/1991.

[2] L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al Co 1, di dimensione stabilita con Dm, esclusi gli impianti di sollevamento, hanno luogo sulla base di progetti redatti da tecnici iscritti agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

[3] I progetti di cui al Co 2 non soggetti per legge ad approvazione sono depositati presso l'Utc contestualmente al progetto edilizio.

[4] Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte da soggetti abilitati ai sensi della Ln 46/1990, Art 2. Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità degli edifici è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, di cui alla Ln 46/1990, Art 9, o del certificato di collaudo degli impianti.

[5] Sono esclusi dall'obbligo di redazione del progetto, di rilascio del certificato di collaudo e di esecuzione da parte di soggetti abilitati i lavori di manutenzione ordinaria.

[6] Qualora nuovi impianti, esclusi gli idrosanitari e di sollevamento, siano installati in edifici già dotati di certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso l'Utc entro 30 d dalla data di conclusione dei lavori il progetto di rifacimento e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.

Art 93. Approvvigionamento dell'acqua potabile

[1] L'approvvigionamento dell'acqua potabile può avvenire per mezzo di acquedotto o di pozzi.

[2] Nel caso di prelievo a mezzo di pozzo il permesso di abitabilità o agibilità dell'edificio è subordinato alla presentazione del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Usl.

Art 94. Reti di scarico

[1] Le acque residue di pulizia, di lavorazione o meteoriche sono allontanate mediante condutture in materiale impermeabile, mantenute per quanto possibile distaccate da muri e solai.

[2] Le colonne di scarico delle reti interne sono dotate di tronchi per traduzione delle esalazioni oltre la copertura dell'edificio.

[3] Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone.

[4] Le reti fognarie interne a stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione al tipo di liquidi addotti allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate. Le sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente ad un eventuale temporaneo mancato funzionamento dei sistemi di trattamento. In ogni caso sono adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, superficiali e sotterranee.

Art 95. Acque meteoriche

[1] Le coperture di edifici sono munite di canali sufficientemente ampi per la ricezione e traduzione delle acque meteoriche ai tubi di discesa.

[2] I condotti pluviali di discesa hanno sezione non inferiore ad 1 cmq per ogni mq di copertura, sono tenuti distaccati dai muri e sono realizzati per un'altezza minima di m 2,20 dal marciapiede o piano di calpestio esterno con materiale resistente agli urti.

[3] In corrispondenza dei marciapiedi le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.

Art 96. Distribuzione e utilizzazione del gas

[1] I materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari rispettano le norme di cui alle leggi speciali.

[2] La progettazione, installazione e manutenzione degli impianti domestici di distribuzione e utilizzazione del gas rispettano le norme di cui al Dm 7 Giu 1973 e successive modifiche e integrazioni.

Art 97. *Eliminazione del fumo e prodotti gassosi*

[1] Ogni posto di combustione e' fornito di proprio condotto per l'eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi. Il condotto e' realizzato con materiale incombustibile, possibilmente con intercapedine.

[2] I comignoli sono solidamente legati alla struttura del fabbricato e sovrelevati oltre la copertura per un'altezza minima di m 1. Le bocche di fuoruscita dei fumi sono comunque poste a distanza e altezza tali da evitarne l'immissione in edifici circostanti.

[3] I camini industriali e di impianti di riscaldamento suscettibili di produrre analoghe emanazioni hanno altezza minima di m 5 superiore all'altezza massima di edifici esistenti entro un raggio di m 50. Gli stessi camini hanno distanza da spazi pubblici e confini di proprieta' minima pari all'altezza, e comunque non inferiore a m 10.

Art 98. *Condizionamento dell'aria e ventilazione*

[1] Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione dei locali di cui alla Ln 584/1975, Art 1, punto b) ai fini dell'esenzione dal divieto di fumare rispettano le norme di cui al Dm 18 Mag 1976.

Art 99. *Impianti elettrici ed elettronici* L. R. 5/188 Progetto

[1] Gli impianti elettrici ed elettronici rispettano le norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonche' secondo le direttive Cee attuate nell'ordinamento italiano.

[2] La costruzione, modifica ed ampliamento di impianti in edifici di abitazione hanno luogo sulla base di progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti all'albo professionale, con le modalita' di cui alla Lr 57/1988.

[3] I progetti di impianti relativi ad opere soggette a Con sono depositati in duplice copia presso l'Utc prima dell'inizio dei lavori di cablaggio dal committente o dal costruttore. I progetti relativi ad opere soggette ad Aut o Den sono depositati in duplice copia presso l'Utc contestualmente all'istanza di Aut o alla Den. Eventuali varianti sono depositate presso l'Utc prima dell'ultimazione dell'impianto.

[4] I documenti di cui al Co 3 sono datati e firmati dal direttore dei lavori e dal costruttore o installatore. Per tutto il periodo delle opere i medesimi sono conservati in cantiere, sotto la responsabilita' del costruttore.

[5] Entro 30 d dall'ultimazione dell'impianto il direttore dei lavori, o in mancanza il committente, deposita presso l'Utc una relazione in duplice copia attestante la conformita' dell'impianto alle norme di cui alla Lr 57/1988, firmata dall'installatore e dal direttore dei lavori, o in mancanza dal committente, e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate, nonche' la certificazione di idoneita' dei materiali.

[6] Le opere ed impianti di cui al Co 2 in edifici di volume superiore a mc 2.000 sono sottoposti a collaudo da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo da non meno di 5 anni. La nomina del collaudatore spetta al committente, che la comunica all'Utc entro 20 d dall'ultimazione dell'impianto. Il certificato di collaudo e relativa relazione sono redatti in triplice copia e contengono gli eventuali accertamenti dell'Utc sulla documentazione e l'accertamento del collaudatore sull'impianto. Le tre copie del certificato e della relazione sono trasmesse all'Utc, che ne restituisce due con attestazione di avvenuto deposito.

Art 100. *Linee aeree elettriche esterne*

[1] Le linee aeree elettriche esterne rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 21 Mar 1988.

Art 101. *Ascensori e montacarichi in servizio privato*

[1] L'installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui alla Ln 1415/1942, Dpr 1767/1951 e 1497/1963.

[2] L'installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi sono subordinati alla licenza del Prefetto, rilasciata a persona fisica determinata.

Art 102. *Emissioni nell'atmosfera*

[1] La costruzione, modifica sostanziale o trasferimento di impianti industriali e di pubblica utilita' danti luogo a emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili sono soggette ad Aut della Regione ai sensi del Dpr 203/1988, Art 6. Sono esclusi dall'assoggettamento ad Aut gli impianti termici non inseriti in un ciclo

di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acque per utenze civili, o sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo.

[2] La domanda di Aut alla Regione è corredata dal progetto, indicante il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

[3] Gli impianti di cui al Co 1 rispettano i valori limite di emissione di cui alla Dgr o, in assenza, le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione di cui al Dm Amb. 12 Lug 1990.

Art 103. *Opere implicanti consumo di energia*

[1] Le opere implicanti consumo di energia rispettano le norme di cui alla Ln 10/1991. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la loro applicazione è graduata in relazione alle categorie di cui alla Ln 457/1978, Art 31.

[2] Gli edifici pubblici e privati di qualsiasi destinazione d'uso e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e posti in opera in modo tale da contenere al massimo in relazione al progresso tecnico i consumi di energia termica ed elettrica.

[3] Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione sono progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare.

[4] I progetti di impianti implicanti consumo di energia termica ed elettrica sono depositati in duplice copia presso l'Utc contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista attestante il rispetto della Ln 10/1991.

[5] La documentazione di cui al Co 4 è compilata secondo le norme di cui al Dm Ind. Una copia di essa è restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito e conservata in cantiere a cura del direttore dei lavori ovvero, ove questi non sia richiesto, a cura dell'esecutore.

[6] Le opere sono collaudate secondo le norme di cui alla Ln 46/1990.

[7] Il Comune controlla il rispetto delle norme di cui alla Ln 10/1991 in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata

Capo XII - SCARICHI E RIFIUTI.

Art 104. *Autorizzazione*

[1] Gli scarichi dagli insediamenti rispettano le norme di cui alla Ln 319/1976. In particolare gli scarichi sono soggetti ad Aut.

[2] L'Aut è rilasciata in forma definitiva quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità.

[3] Prima dell'Aut definitiva è rilasciata dal Comune una Aut provvisoria nella quale è previsto il progressivo adeguamento ai limiti di accettabilità. L'Aut provvisoria è intesa concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere del Comune di revocare l'Aut provvisoria o di rilasciarla con eventuali prescrizioni. In caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità il Comune revoca l'Aut allo scarico.

Art 105. *Denuncia delle portate di acqua prelevata*

[1] I soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico installano e mantengono in efficienza idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate e ne fanno denuncia alla Provincia o al Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art 106. *Scarichi in corsi d'acqua superficiali*

[1] Gli scarichi aventi recapito in corsi d'acqua superficiali rispettano i limiti di accettabilit  di cui alla Tab A allegata alla Ln 319/1976.

Art 107. *Scarichi in pubbliche fognature*

[1] Gli scarichi aventi recapito in pubbliche fognature rispettano i limiti di accettabilit  di cui alla Tab C allegata alla Ln 319/1976 o, funzionando un impianto centralizzato di depurazione, i diversi limiti stabiliti dal Comune.

Art 108. *Smaltimento di liquami sul suolo*

[1] Gli scarichi sul suolo sono applicati in zona sufficientemente distante dai corpi idrici, in modo che le caratteristiche degli effluenti ad essi pervenienti siano conformi alle norme, e sono autorizzate dal Sindaco.

[2] Il Sindaco puo' imporre distanze cautelative tra la zona di somministrazione ed abitazioni o strade.

[3] Il suolo oggetto di smaltimento e' sistemato al fine di evitare che la somministrazione di liquame produca ruscellamento.

[4] Lo smaltimento di scarichi liquidi sul suolo e' vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico o costituenti aree di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi del Dpr 236/1988, Art 4, 5, 6 e 7.

Art 109. *Smaltimento di liquami nel sottosuolo*

[1] L'Aut allo scarico di liquami nel sottosuolo in unita' geologiche profonde e' rilasciata dal Comitato dei ministri di cui alle norme tecniche generali in Dcm 4 Feb 1977, Art 3.

Art 110. *Smaltimento di fanghi residuati*

[1] Lo smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione rispetta le norme tecniche generali di cui alla Dcm 4 Feb 1977, Allegato 5.

Art 111. *Ispezioni*

[1] Il Comune puo' effettuare all'interno degli insediamenti le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni danti luogo alla formazione degli scarichi, e di accedere per il campionamento e misurazione ai punti di scarico.

[2] Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi sono svolte dall'Usl.

Art 112. *Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti*

[1] La raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani rispettano il regolamento comunale.

[2] Lo smaltimento dei rifiuti industriali rispetta le norme di cui alla Ln 475/1988.

[3] E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

Art 113. *Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi*

[1] L'ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi nel corso dei cicli produttivi all'interno degli stabilimenti e' subordinato ad Aut della Dr Amb., entro i limiti di 2 t di rifiuti solidi e fanghi palabili e 500 l di rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme di cui alla Dcm 27 Lug 1984, paragrafo 4.

[2] I limiti quantitativi di cui al Co 1 sono quintuplicati in zone omogenee D3 e decuplicati in zone omogenee D2.

[3] Sono fatti salvi eventuali limiti piu' restrittivi di quelli di cui al Co 1 e 2 stabiliti dal PPuu.

Capo XIII - OPERE STRADALI E FERROVIARIE.

Art 114. *Costruzioni presso strade*

[1] Salvo espresso divieto di PPuu per singole zone gli edifici ed i muri di cinta possono essere posti presso le strade in allineamento con preesistenze, nel rispetto della distanza per lo stillicidio quando lo scolo delle acque non e' diretto fuori del suolo stradale.

Art 115. *Opere vietate e lavori su strade*

[1] E' vietato di:

- a) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni ad essa appartenenti, alterarne la forma o invadere la sede con opere o materie solide o liquide;
- b) Impedire il libero scolo delle acque ai punti previsti;
- c) aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza dal confine della strada minore della profondita'.

[2] La Con o Aut per lavori interessanti corpi stradali e' subordinata ad Aut dell'ente proprietario. I lavori sono condotti secondo le norme di cui al Dpr 393/1959 e 420/1959.

[3] L'Aut e' subordinata al deposito di una somma per garanzia di ripristino.

Art 116. *Caratteristiche stradali*

[1] Le strade a fondo cieco hanno lunghezza massima m 120 e piazzola terminale di manovra del diametro minimo di m 12.

[2] I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiolevole e raccordati al piano di passaggi trasversali con una pendenza massima dell'8 pc; in presenza di dislivello rispetto al piano stradale o al terreno laterale maggiore di m 0,30 i marciapiedi stessi sono dotati di parapetto avente altezza minima di m 1.

[3] Le strade extraurbane di maggiore comunicazione prossime a centri abitati e le strade urbane di scorrimento ove possibile sono realizzate con pavimentazione fonoassorbente e dotate di barriere antirumore, di materiali e forme compatibili con l'ambiente.

Art 117. *Opere in adiacenza di ferrovie*

[1] Le opere in adiacenza di ferrovie rispettano le norme di cui al Dpr 735/1980.

[2] Le aree per insediamenti abitativi ed industriali in adiacenza di ferrovie sono recintate. Le recinzazioni sono tenute alla distanza dalla piu' vicina rotaia minima di m 6, ridotta a m 5 per opere di altezza inferiore a m 1,50.

[3] Le acque provenienti dalle sedi ferroviarie e dai fossi laterali sono lasciate defluire nei terreni circostanti; viceversa e' vietato di scaricare nei fossi laterali alle sedi ferroviarie acque di qualunque natura.

[4] Le escavazioni o canali sono tenuti ad una distanza dal ciglio del fosso laterale, dalla cunetta o dal ciglio dello sterro non inferiore alla profondita', e comunque non minore di m 3.

Capo XIV - OPERE IDRAULICHE.

Art 118. *Acque pubbliche*

[1] Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, che sia isolatamente per le portate o per l'ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono hanno od acquistano attitudine ad usi di pubblico interesse. Le acque pubbliche sono elencate in Dm LLpp 12 Mar 1981.

Art 119. *Derivazioni ed utilizzazioni*

[1] Le derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui ai Rd 1285/1920 e Rd 1775/1933. In particolare le grandi derivazioni sono soggette ad Aut dello Stato, e le piccole derivazioni sono soggette al Aut della Regione.

Art 120. *Estrazione di acque sotterranee*

[1] Il proprietario di un fondo puo' estrarre e di utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

[2] Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti del proprietario e l'abbeveraggio del bestiame.

Art 121. *Ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzi.*

[1] Salva la facoltà attribuita al proprietario all'Art 120, la ricerca di acque sotterranee e lo scavo o terebrazione di pozzi sono soggette ad Aut alla Regione.

Art 122. *Opere vietate e distanze*

[1] Sono lavori ed atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca capaci di alterare il corso naturale delle acque; sono eccettuate le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca secondo le dovute cautele;
- b) gli edifici e gli scavi a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di m 10, nonché lo smovimento di terreno a distanza minore di m 4;
- c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, accessori e manufatti attinenti.

[2] Le opere presso acque pubbliche a cielo aperto non classificate rispettano una distanza minima di m 4 dalla mezzeria del corso, ed in ogni caso di m 2 dalla sponda.

ANTINCENDIO VEDA ART 132 (AUTOCOMUNE)

Capo XV - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI.

Art 123. *Scale e muri tagliafuoco*

[1] Le gabbie di scale e le scale degli edifici sono costruite con materiale resistente al fuoco e dotate di immediata comunicazione con l'esterno.

[2] Le scale a servizio di più unità immobiliari hanno larghezza minima di m 1, maggiorata in assenza di ascensore di m 0,10 ogni 2 piani serviti oltre i primi 2.

[3] Le scale hanno parapetto di altezza minima di m 1, corrimano ad altezza di m 0,80 e rivestimento in materiale antisdrucciolevole.

[4] Una scala serve una superficie coperta massima di mq 400.

[5] Gli edifici contigui sono separati da muri tagliafuoco dello spessore minimo di m 0,26.

Art 124. *Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12*

[1] Gli edifici residenziali aventi altezza antincendio uguale o superiore a m 12 rispettano le norme di cui al Dm Int. 246/1987. In particolare gli accessi hanno i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza: minima di m 3,50;
- b) altezza libera: minima di m 4;
- c) raggio di svolta dei percorsi: minimo di m 13;
- d) pendenza: massima del 10 pc;
- e) resistenza al carico: minima di t 20.

[2] Le scale hanno pedata minima di m 0,30 misurata a m 0,40 dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala ha una superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a mq 1.

[3] Il vano corsa ascensore ha una superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3 pc dell'area della sezione orizzontale e comunque non inferiore a mq 0,20. Nel vano corsa è vietata la posa di canne fumarie, condutture o tubazioni non afferenti all'impianto ascensore.

Art 125. *Aziende o lavorazioni particolari - Depositi e grandi magazzini*

[1] Nelle aziende o lavorazioni nelle quali sono prodotti, impiegati, sviluppati e detenuti prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, elencate in Dpr 689/1959, Tab. A, o nelle aziende o lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli, elencate in Tab. B, sono adottate idonee misure per la prevenzione degli incendi e la tutela dell'incolumità dei lavoratori.

[2] La Con o Aut per nuovi impianti o costruzioni o per modifiche ad esistenti è subordinata al nulla osta del Cp VVff. A lavori eseguiti gli impianti o costruzioni sono collaudati dal medesimo Cp VVff.

[3] Il permesso di agibilita' da parte del Comune e' subordinato alla presentazione del certificato di prevenzione conseguente alla visita di collaudo.

[4] I depositi e le industrie pericolose elencate in Dm Int. 16 Feb 1982 sono inoltre soggetti a visite periodiche.

[5] I titolari delle attivita' indicate in Dm Int. 16 Feb 1982 richiedono il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla Ln 966/1965 e Dpr 577/1982. Nell'attesa del rilascio del certificato i titolari delle attivita' esistenti presentano istanza per il rilascio di nullaosta provvisorio. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio sono osservate le prescrizioni del Cp VVff sulla base del Dm 8 Mar 1985 e relativi allegati A e B.

[6] I depositi e grandi magazzini di vendita di abbigliamento sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int. 75/1967.

Art 126. *Edifici civili a struttura in acciaio*

[1] I progetti di edifici civili a struttura in acciaio rispettano ai fini della prevenzione dei pericoli da incendio le disposizioni di cui alla Cm Int. 91/1961.

[2] La Con o Aut e il permesso di abitabilita' o agibilita' degli edifici sono subordinati alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 125.

Art 127. *Impianti termici a combustibili liquidi*

[1] Gli impianti termici di potenzialita' superiore a 30.000 Kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio per:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) cucine e lavaggio stoviglie;
- d) sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- e) lavaggio biancheria e simili;
- f) distruzione rifiuti fino a 1 t/d;
- g) forni da pane ed altre materie incombustibili ed ininfiammabili ai sensi della Ln 860/1956, e rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1971. Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

[2] Gli impianti di potenzialita' fino a 30.000 Kcal/h comprese rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1971 soltanto per i serbatoi di combustibili di capacita' superiore a 500 l.

[3] La Con o Aut e il permesso di abitabilita' o agibilita' degli edifici sono subordinati alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 125.

Art 128. *Impianti termici a gas di rete*

[1] Gli impianti termici alimentati con gas di rete con densita' inferiore a 0,8 e potenzialita' superiore a 30.000 Kcal/h per:

- a) centrali termiche per riscaldamento centralizzato di edifici;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) forni da pane e di altri laboratori artigianali;
- d) cucine e lavaggio stoviglie;
- e) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- f) inceneritori di rifiuti fino ad 1 t/d;

rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 68/1969.

[2] La Con o Aut e il permesso di abitabilita' o di agibilita' degli edifici sono subordinati alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 125.

[3] L'uso di serbatoi di capacita' superiore a mc 25 e' subordinato ad approvazione con decreto del Prefetto.

Art 129. *Depositi di gas di petrolio liquefatti*

[1] La progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatti rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 74/1956 se aventi capacita' complessiva superiore a mc 5, e le norme di cui al Dm Int. 31 Mar 1984 se aventi capacita' complessiva inferiore a mc 5.

Art 130. *Locali di pubblico spettacolo*

[1] La costruzione ed esercizio di locali di pubblico spettacolo di qualsiasi genere e dimensione, sia a pagamento che ad invito, rispettano le disposizioni di cui alle Cm Int. - Protezione civile e servizi antincendio 16/1963, 12/1963, 28/1963, 84/1964, 72/1971, 79/1971 e successive.

[2] L'inizio dei lavori di costruzione e' subordinato ad Aut della Prefettura, che richiede parere alla Commissione provinciale di vigilanza di cui al Tulp, Art 80.

[3] Le norme di cui al Co 1 e 2 sono applicate anche per gli edifici in cui e' prevista la presenza di un notevole numero di persone per attivita' culturali, ricreative, commerciali e simili.

Art 131. *Impianti sportivi*

[1] Gli impianti sportivi rispettano le norme di sicurezza di cui al Dm Int. 10 Set 1986.

[2] L'impiego di coperture pressostatiche e' consentito esclusivamente per impianti con capienza di spettatori, praticanti e addetti complessivamente non superiore a 50 persone.

Art 132. *Autorimesse*

[1] Le autorimesse in genere rispettano le norme di cui al Dm Int. 1 Feb 1986. In particolare le autorimesse aventi capacita' di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli hanno i seguenti requisiti:

- a) autorimesse del tipo misto, inserite o collegate con in edifici destinati ad altri usi:
- aa) strutture portanti orizzontali e verticali del tipo R 60, e se di separazione Rei 60;
 - bb) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate comunicazioni con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
 - cc) superficie di aerazione naturale complessiva minima pari a 1/30 della superficie del locale;
 - dd) altezza minima di m 2;
 - ee) eventuale suddivisione interna in box con strutture del tipo Rei 30; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 della superficie del locale; l'aerazione puo' avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
- b) autorimesse del tipo isolato:
- aa) strutture verticali e orizzontali realizzate con materiali non combustibili;
 - bb) superficie di aerazione naturale minima pari a 1/30 della superficie del locale;
 - cc) eventuale suddivisione interna dei box con strutture in materiali non combustibili; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 della superficie del locale; l'aerazione puo' avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
 - dd) altezza minima di m 2.

[2] L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli risulta da dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del titolare del diritto all'uso del locale, cui compete l'obbligo dell'osservanza delle norme.

Art 133. *Serre riscaldate*

[1] Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialita' superiore a 35 kW (30.000 Kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui al Dm Int. 9 Feb 1989. In particolare:

- a) i locali esclusivamente destinati al generatore termico sono realizzati con materiali non combustibili e con accesso diretto dall'esterno.
- b) i locali o le serre all'interno dei quali e' installato il generatore termico sono aerati con superficie minima di mq 0,50.

Capo XVI - PREVENZIONE INFORTUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVE.

Art 134. *Richiamo alla normativa statale*

[1] Gli edifici per attivita' lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad esso equiparati rispettano le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al Dpr 547/1955.

Art 135. *Pavimenti.*

[1] I pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose. Eventuali aperture necessarie al processo lavorativo sono provviste quando sia possibile di solide coperture o di parapetti.

[2] Le aperture in pareti che permettono il passaggio di una persona o presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a m 1 sono provviste di barriera o parapetto.

Art 136. *Posti di lavoro e di passaggio.*

[1] I posti di lavoro e di passaggio sono difesi con adeguati provvedimenti contro la caduta o l'investimento da materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

Art 137. *Porte.*

[1] Le porte dei locali sono disposte per numero ed ubicazione in modo da consentire la rapida evacuazione. La larghezza minima è di m 1,10 ed il numero non inferiore ad 1 per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50. Il numero delle porte può essere minore, purché la larghezza complessiva non sia inferiore a quella deducibile dalla norma precedente.

Art 138. *Scale.*

[1] Le scale hanno gradini dimensionati a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze di transito, nonché parapetto o altra difesa equivalente.

[2] Le scale a pioli di altezza superiore a m 5 ed inclinazione superiore a 75 gradi sessagesimali sono provviste a partire da m 2,50 dalla base di gabbia metallica di protezione.

Art 139. *Necessità di parapetti.*

[1] Le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio sopraelevato sono provvisti su tutti i lati aperti di parapetto con arresto al piede o di difesa equivalente. La protezione non è necessaria per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 1,50.

Art 140. *Illuminazione.*

[1] Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale e dotati di mezzi di illuminazione di sicurezza.

Capo XVII - IGIENE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE.

Art 141. *Richiamo delle normative statali.*

[1] Gli edifici per attività lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati rispettano le norme per l'igiene del lavoro di cui al Dpr 303/1956.

Art 142. *Altezza e cubatura.*

[1] L'altezza e cubatura minime di locali chiusi destinati al lavoro in aziende industriali occupanti più di 5 addetti ed in ogni caso in quelle che espongono all'azione di sostanze nocive sono le seguenti:

- a) altezza m 3;
- b) cubatura mc 10 per addetto.

Art 143. *Illuminazione.*

[1] Ove non sia diversamente richiesto dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei i locali di lavoro e di transito sono di norma illuminati con luce naturale diretta.

Art 144. *Dotazioni.*

- [1] Negli edifici per attività lavorative sono installati servizi igienici, preceduti da disimpegno, dotati di 1 lavello per ogni 5 addetti e di 1 vaso per ogni 30 addetti, con un minimo di 1 apparecchio per tipo.
- [2] Nelle aziende aventi oltre 10 addetti i servizi igienici sono separati per sesso.
- [3] Nelle aziende aventi oltre 20 addetti può essere prescritta l'installazione di docce.
- [4] Le aziende aventi oltre 50 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotate di spogliatoi distinti per sesso, aerei, riscaldati ed arredati.
- [5] Gli edifici in cui permangono per la refezione oltre 30 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotati di refettorio, aerilluminato, riscaldato e arredato.

Art 145. *Deroghe.*

- [1] Le norme di cui agli Art 142, 143 e 144 possono essere derogate mediante Aut dell'Usl - Settore I.

Capo XVIII - CAUTELE SPECIALI.

Art 146. *Edifici, impianti e depositi insalubri.*

- [1] Gli edifici, impianti e depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con Dm San. 2 Mar 1987 in un elenco diviso in due classi.
- [2] L'attivazione di cui l'industria insalubre di prima classe è segnalata per iscritto 15 d in anticipo al Comune, ai sensi del Rd 1265/1934, Art 216 e all'Usl, ai sensi del Dpr 303/1956, Art 48.
- [3] Le industrie insalubri sono classificate dalla Gm, a richiesta del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usl, in base all'elenco approvato con Dm San., ai sensi del Rd 45/1901, Art 102. La Gm determina se le industrie comprese nella prima classe siano sufficientemente isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni, e se per le altre siano adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocività al vicinato.
- [4] Ove vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica il Comune prescrive misure per prevenire o rimuovere il danno o pericolo. Nel caso di inadempimento il Comune può provvedere d'ufficio secondo i modi e termini di cui al Tulcp.

Art 147. *Prevenzione rischio di incidenti rilevanti.*

- [1] Per attività industriali che comportano o possono comportare l'uso di sostanze pericolose e possono presentare rischio di incidenti rilevanti il fabbricante adotta misure atte a prevenirli ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del Dpr 175/1988 e Dm Amb. 20 Mag 1991.
- [2] La progettazione, realizzazione e gestione delle attività di cui al Co 1 rispettano le norme di cui al Dpcm 31 Mar 1989.
- [3] Il permesso di agibilità per gli edifici in cui si esercitano le attività di cui al Co 1 è subordinato alla prova di avvenuta presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità o al Prefetto della notifica o della dichiarazione di cui al Dpr 175/1988, Art 4 e 6.
- [4] In caso di incedente rilevante il fabbricante ne informa immediatamente il Prefetto ed il Comune, comunicandone le circostanze, le sostanze pericolose coinvolte e le misure di emergenza adottate o da adottarsi.

Art 148. *Limiti di livello sonoro.*

- [1] Le attività producenti rumore rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno determinati dal Comune per zone ai sensi del Dpcm 1 Mar 1991, Art 2.
- [2] In assenza della suddivisione del territorio comunale il livello sonoro equivalente ponderato in curva A (Leq A) rispetta i seguenti limiti massimi, espressi in decibel (A):

Zona	Limite diurno	Limite notturno
A (ex Puc)	65	55
B (ex Puc)	60	50

Zona esclusivamente industriale	70	70
Resto di territorio comunale	70	60

[3] In zone non esclusivamente industriali non e' comunque superabile una differenza tra il livello equivalente ponderato in curva A (Leq A) del rumore ambientale e quello del rumore residuo in ambiente abitativo di 5 decibel (A) in periodo diurno e 3 decibel (A) in periodo notturno. La misurazione e' effettuata negli ambienti abitativi nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

[4] Restano salve le possibilita' di adeguamento graduale delle attivita' esistenti ai limiti di cui ai Co precedenti stabilite dalla legge.

[5] Le attivita' temporanee comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al Co 1, 2 e 3 del Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico, sentita la Usl.

Art 149. *Valutazione di impatto ambientale.*

[1] Per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili determinati con Dpgr le domande di Con o Aut sono corredate da uno studio di impatto ambientale, avente gli elementi e sottoposto alla procedura di cui alla Lr 43/1990.

[2] In particolare lo studio e' sottoposto a pronuncia del Pgr, che puo' dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio di opere.

[3] Qualora la pronuncia sull'impatto ambientale sia negativa la domanda di Con o Aut e' respinta.

Art 150. *Verifica dell'Unita' sanitaria locale.*

[1] Ai sensi della Lr 52/1981, Art 7 e 8, la Con o Aut per attivita' produttive e' subordinata a parere favorevole dell'Usl per verifica di compatibilita' ambientale e igienico sanitaria.

[2] Alle istanze di Con o Aut di cui al Co 1 e' allegata una relazione illustrativa dei tipi e quantita' di:

- a) materie trattate;
 - b) attivita' o ciclo produttivo;
 - c) energia e acqua necessarie all'attivita';
 - d) emissioni sonore;
 - e) scarichi liquidi e sistema di trattamento e smaltimento;
 - f) emissioni nell'atmosfera;
 - g) residui solidi e sistema di loro stoccaggio, trattamento e smaltimento;
- ed inoltre, se smaltimento di liquami sul suolo:
- h) elementi di individuazione e caratteristiche dei terreni, compreso il valore del contenuto d'acqua tollerato e compatibilita' dello smaltimento;
 - i) compatibilita' con gli ordinamenti culturali previsti.

Art 151. *Mantenimento dei boschi.*

[1] Gli interventi in parti di territorio soggette al vincolo idrogeologico di cui al Rd 3267/1923 rispettano il regolamento di cui al Dpgr 0174/Pres/1989.

[2] Nei terreni soggetti al vincolo di cui al Co 1 ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o trasformazione d'uso dei boschi e dei fondi e' subordinata ad Aut della Drf per superfici superiori a mq 5.000, e dell'Irf per superfici inferiori a mq 5.000, ai sensi della Lr 22/1982, Art 7, e Dpgr 0174/Pres/1989, Art 49.

[3] Salvo che per fabbisogno agricolo di azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a mc 10 di legname da opera e/o mc 15 di legna da ardere, qualsiasi taglio di bosco in terreni soggetti al vincolo di cui al Co 1 e' dichiarato all'Irf almeno 45 d prima dell'inizio, ai sensi del Dpgr 0174/Pres/1989, Art 7. Lo sradicamento di piante e l'estrazione di ceppaie sono comunque vietati, eccezione fatta per i pioppeti e colture specializzate, salvo Aut dell'Irf.

[4] Nelle parti di territorio non soggette a vincolo idrogeologico e' vietata la riduzione della superficie forestale esistente, salvo Aut della Drf, ai sensi della Lr 22/1982, Art 18. Non e' considerata superficie forestale quella relativa a:

- a) colture legnose specializzate, in zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore a 20 anni;

- b) radure all'interno di aree boschive di superficie superiore a mq 5.000 scoperte o con copertura arborea e/o arbustiva inferiore complessivamente al 20 pc; non sono comunque considerate radure le tagliate recenti e le aree boschive denudate da eventi avversi;
- c) filari isolati, affiancati o costeggianti viali o fossi, costituiti da piante arboree e/o arbustive interessanti una superficie pari o inferiore a mq 600 con lunghezza massima pari o inferiore a m 10 ed avente una copertura data dall'area di proiezione delle chiome inferiore al 20 pc, prescindendosi da eventuali interruzioni dovute a strade o canali di lunghezza inferiore a m 2;
- d) terreni adibiti a coltivazione di alberi di Natale;
- e) parchi urbani di cui alla Lr 39/1986, Art 3, o di pertinenza di edifici residenziali; giardini pubblici o privati e aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione.

[5] In assenza di specifiche indicazioni di PPuu nelle parti di territorio non soggette a vincolo idrogeologico i boschi sono utilizzati e governati secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia. In particolare:

- a) per i boschi cedui semplici e composti sono rispettati turni di taglio minimi secondo le specie;
- b) salvo casi particolari, per i boschi trattati a ceduo matricinato sono rilasciate all'atto della ceduzione 80 piante provenienti da seme o, in mancanza, 120 polloni per ogni ettaro di superficie.

Art 152. *Approvazione per interventi su opere o territori vincolati.*

[1] La Con o Aut per interventi su opere di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate ai sensi della Ln 1089/1939 e' subordinata ad Aut della Soprintendenza ai Baaas.

[2] La Con o Aut in localita' vincolate ai sensi della Ln 1497/1939 e Ln 431/1985 avente ad oggetto nuovi edifici di volumetria superiore a 1.500 mc, opere infrastrutturali o interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua e' subordinata ad Aut della Regione.

[3] La Con o Aut in localita' vincolate ai sensi della Ln 1497/1939 avente ad oggetto interventi diversi da quelli di cui al Co 2 e' rilasciata dal Comune, previo parere della Commissione edilizia integrata con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

[4] Fermo restando quanto previsto dal Dpr 616/1977, Art 82, Co 10 con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici restano di competenza regionale.

Art 153. *Denuncia di rinvenimenti.*

[1] Eventuali rinvenimenti di resti od oggetti di pregio, di interesse geologico, storico o artistico in corso d'opera sono immediatamente denunciati dal direttore dei lavori o dal costruttore alla Soprintendenza ai Baaas ed al Comune ed i lavori devono essere sospesi.

[2] Le autorità impartiscono successivamente prescrizioni per la prosecuzione dei lavori.

Capo XIX - SIGNIFICATO DI TERMINI.

Art 154. *Definizione di interventi.*

[1] *Nuova costruzione:* Intervento volto alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di area libera con tradizionali metodi costruttivi o mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

[2] *Ampliamento:* Intervento volto alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuto con l'aumento delle dimensioni di costruzione esistente, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. E' parimenti intervento di ampliamento quello volto al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

[3] *Restauro:* Insieme sistematico di opere riguardanti un'intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto. L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

[4] *Risanamento conservativo:* Insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative di esso nel rispetto della distribuzione e funzionalità interna.

L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio non rientranti tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

[5] *Conservazione tipologica*: Insieme sistematico di opere riguardanti il tutto o parti significative di un organismo appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata. L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino o il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

[6] *Ristrutturazione edilizia*: Intervento volto a trasformare nel rispetto della volumetria preesistente l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzato:

- a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
- b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

[7] *Ristrutturazione urbanistica*: Intervento volto a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

[8] *Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale*: Interventi che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale. Essi sono volti principalmente:

- a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola;
- b) al taglio di alberi non soggetti a ceduzione periodica in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dal PPuu;
- c) alla piantagione di alberi soggetti a ceduzione periodica e comunque all'avvio di nuove operazioni agricole o al cambio di colture esistenti effettuati in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dal PPuu;
- d) alla realizzazione di serre, intese come impianti realizzanti un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- e) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

Art 155. *Definizione di elementi fisici.*

[1] *Edificio*: Costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondazioni al tetto, dotata di libero accesso ed eventualmente di scale autonome.

[2] *Cortile*: Area libera scoperta destinata all'illuminazione e ventilazione di locali, delimitata lungo il perimetro da costruzioni o da muri di cinta di altezza superiore a m 2,50.

[3] *Alloggio o appartamento*: Insieme di vani connessi, o unico vano utile, destinati ad uso di abitazione.

[4] *Vano*: Spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti; la parete interrotta da notevole apertura definisce due vani, salvo che uno di essi per ridotta dimensione non costituisca parte integrante dell'altro.

[5] *Vano utile o stanza*: Vano destinato alla permanenza di persone o all'attività principale in un edificio, separato da pareti di norma da pavimento a soffitto, con luce ed aria dirette, ampiezza minima di mq 8 e soffitto ad altezza netta media di m 2,50 o superiore.

[6] *Vano accessorio*: Vano destinato a servizi ed accessori, e comunque non alla permanenza di persone.

[7] *Superficie utile*: Superficie di pavimento dei vani di un edificio, escluse cantine, soffitte non abitabili, locali per impianti, lavatoi comuni, autorimesse, porticati, logge, balconi e terrazze.

Art 156. *Definizione di fasi dei lavori.*

[1] *Inizio lavori*: Fase in cui operazioni di scavo per nuove costruzioni o di rimozione per interventi sul patrimonio edilizio esistente sono avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto.

[2] *Ultimazione lavori*: Fase in cui le opere sono realizzate al punto che possano essere abitabili o agibili.

Capo XX - DISPOSIZIONI FINALI.

Art 157. Tolleranze dimensionali. | 2% |

[1] Gli indici dimensionali di PPuu e Red non previsti da specifiche leggi sono applicati con una tolleranza massima del 2 pc in valore assoluto.

Art 158. Decadenza della concessione. MB

[1] L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle Con o Aut con esse contrastanti, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio. La decadenza e' dichiarata dal Comune, sentita la Ced.

Art 159. Annullamento della concessione.

[1] La Con o Aut puo' essere annullata dal Comune o dall'autorita' cui e' rimessa la tutela giurisdizionale ove siano accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari per il rilascio o altri vizi di legittimita', sempreche' siano stati determinanti e sussistano specifiche, concrete ed attuali ragioni di pubblico interesse.

[2] Le costruzioni eseguite in base a Con annullata sono considerate abusive e sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione.

Art 160. Deroghe a vincoli spaziali.

[1] I vincoli spaziali imposti in applicazione di norme speciali possono essere derogati mediante Aut degli enti che ne hanno la gestione.

Art 161. Divieto di erogazione di servizi pubblici. SE NON C'E' C.E.

[1] E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per l'esecuzione di opere prive di Con.

Art 162. Richiamo alle norme in vigore.

[1] Per quanto non previsto dal Red sono applicati i PPuu, le leggi e regolamenti in materia. In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi rispettano le destinazioni d'uso, gli indici e le norme morfologiche dei PPuu.

[2] In caso di contrasto del Red con i PPuu ha prevalenza la norma ultima approvata.

[3] In caso di contrasto del Red con leggi speciali in materia di sicurezza statica, antincendio e antinfortuni hanno prevalenza le leggi speciali.

[4] Gli edifici esistenti possono comunque essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se realizzati al rustico, di completamento con tramezzi interni, impianti e finiture.

Art 163. Durata effetti ed osservanza del Red.

[1] Il Red ha vigore a tempo indeterminato.

[2] I contenuti del Red costituiscono prescrizioni vincolanti. L'inosservanza e' punita con le sanzioni di cui al Tulcp, Art 106, salve restando le sanzioni di cui alle leggi speciali.

Art 164. Deroghe OPERE PUBBLICHE O INTERESSE PUBBLICO (DEUBERA CC. N-0)

[1] Il Comune puo' rilasciare Con o Aut in deroga al Red ed al PPuu limitatamente al caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, a seguito di: a) Deliberazione positiva di Cc; b) Nulla osta regionale.

[2] Ugualmente possono eseguirsi in deroga al Red ed al PPuu opere urgenti e indifferibili disposte con ordinanza del Comune o dell'autorita' giudiziaria.

Art 165. Entrata in vigore del Red.

[1] Il Red entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.

la tolleranza

ut con esse
dalla data di

risdizionale
legittimita',
interesse.
le sanzioni

le Aut degli

esecuzione

ateria. In
le norme

incendio e

meria o, se

onzioni di

cc. N-0)

di opere

le.
poste con